



DM FER2 – Regole operative

Allegato 1 al Decreto di approvazione

INDICE

1.	PREMESSA E DEFINIZIONI	3
1.1.	PREMESSA	3
1.2.	DEFINIZIONI	3
2.	REQUISITI PER L'ACCESSO E IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI	8
2.1.	REQUISITI SOGGETTIVI	8
2.2.	REQUISITI OGGETTIVI	9
2.2.1.	REQUISITI OGGETTIVI GENERALI	9
2.2.2.	REQUISITI DI TAGLIA	13
2.2.2.1.	CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA POTENZA NOMINALE DI UN IMPIANTO	13
2.2.2.2.	POTENZA NOMINALE CUMULATA	15
2.2.3.	CATEGORIE DI INTERVENTO.....	17
2.2.4.	REQUISITI AMBIENTALI	17
2.2.5.	REQUISITI TECNICI	18
2.3.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER GLI IMPIANTI SOGGETTI A VALUTAZIONE ACCELERATA	23
3.	PROCEDURE COMPETITIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI	24
3.1.	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CALENDARIO.....	24
3.2.	CONTINGENTI DI POTENZA E MODALITÀ DI RIALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA NON ASSEGNATA	25
3.3.	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	25
3.3.1.	PORTALE PER L'ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE	26
3.3.2.	RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE	28
3.3.3.	MODIFICHE E VARIAZIONI DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE E, OVE PRESENTI, DELLA RIDUZIONE PERCENTUALE DELLA TARIFFA	29
3.3.4.	INTEGRAZIONI DOCUMENTALI SUCCESSIVE ALLA VALUTAZIONE DI COMPLETEZZA DOCUMENTALE	30
3.3.5.	RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI O DI INVIO DI DATI E DOCUMENTI NON VERITIERI O CONTENENTI INFORMAZIONI NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ	31
3.3.6.	RIDUZIONE PERCENTUALE OFFERTA SULLA TARIFFA DI RIFERIMENTO E TARIFFA OFFERTA	31
3.4.	FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	32
3.4.1.	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA	33
3.4.2.	RINUNCIA ALLA POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA	34
3.4.3.	DECADENZA DALLA GRADUATORIA	34
3.5.	PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE	34
4.	RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI	37
4.1.	ENTRATA IN ESERCIZIO	37
4.2.	TEMPISTICHE RILEVANTI PER L'ENTRATA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI E PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO 37	
4.3.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO	38
4.4.	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI VERIFICHE ANTIMAFIA.....	40
4.5.	DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI AVVIAMENTO E COLLAUDO	40
4.6.	VALUTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO	40
4.6.1.	PROCESSO DI VALUTAZIONE	40
4.6.1.1.	RICHIESTA DI INTEGRAZIONE	42
4.6.1.2.	PREAVVISO DI RIGETTO.....	42
4.6.1.3.	PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO	42
4.6.1.4.	VARIANTI AI TITOLI AUTORIZZATIVI/ABILITATIVI	43
4.6.1.5.	MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO.....	43
4.6.2.	MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI TECNICI E AMBIENTALI	44
4.6.2.1.	REQUISITI DI QUALITÀ E SICUREZZA DEI COMPONENTI D'IMPIANTO	45
4.7.	ACQUISIZIONE DEI DATI NECESSARI PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI MONITORAGGIO	47
5.	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI	48
5.1.	TIPOLOGIA DI INCENTIVI	48
5.2.	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA SPETTANTE	48

5.3.	CALCOLO DELL'ENERGIA INCENTIVABILE	49
5.3.1.	PREVISIONI SPECIFICHE PER IMPIANTI SOLARI TERMODINAMICI	49
5.4.	MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI IMPUTABILI AI SERVIZI AUSILIARI	51
5.4.1.	SERVIZI AUSILIARI PER IMPIANTI SOLARI TERMODINAMICI	51
6.	ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI	53
6.1.	TIPOLOGIE DI CONTRATTI	53
6.2.	ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI INCENTIVAZIONE	53
7.	MODALITÀ E TEMPISTICHE DI ACQUISIZIONE DELLE MISURE	55
8.	MODALITÀ E TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI	56
8.1.	ASPETTI FISCALI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI	57
9.	CORRISPETTIVI E ONERI ISTRUTTORI E GESTIONALI DEL GSE	58
9.1.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEI COSTI DI ISTRUTTORIA	58
9.2.	COSTI DEL SERVIZIO E COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO	58
9.3.	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO E DI NON ARBITRAGGIO	58
10.	CONDIZIONI DI CUMULABILITÀ	60
11.	MODIFICHE RELATIVE A IMPIANTI INCENTIVATI	62
11.1.	MODIFICHE DI NATURA TECNICA	62
11.2.	MODIFICHE DI NATURA CONTRATTUALE	62
11.3.	MODIFICHE DI NATURA COMMERCIALE	63
12.	VERIFICHE E CONTROLLI	64
13.	PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI	66
	ALLEGATI	67
ALLEGATO 1.	SCHEMI DI AVVISO, MODELLI E CONTRATTI-TIPO	67
	• <i>Allegato 1.a. Schema di avviso pubblico relativo alle procedure competitive per l'accesso agli incentivi</i>	67
	• <i>Allegato 1.b. Modello di istanza di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso agli incentivi</i>	67
	• <i>Allegato 1.c. Modello di comunicazione di entrata in esercizio</i>	67
	• <i>Allegato 1.d. Contratto tipo ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante</i>	67
ALLEGATO 2.	ELENCO DOCUMENTI	67
	• <i>Allegato 2.a. Elenco documenti da allegare all'istanza di partecipazione alle procedure competitive</i>	67
	• <i>Allegato 2.b. Elenco documenti da allegare alla comunicazione di entrata in esercizio</i>	67
	• <i>Allegato 2.c. Elenco documenti da conservare ai fini delle verifiche</i>	67
ALLEGATO 3.	RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH	67
	• <i>Allegato 3.a. Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH – fase ex ante</i>	67
	• <i>Allegato 3.b. Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH – fase ex post</i>	67
	APPENDICI	68
APPENDICE A.	CONTINGENTI ANNUI E CALENDARIO DELLE PROCEDURE COMPETITIVE	68
APPENDICE B.	PRINCIPIO DNSH	68

1. Premessa e definizioni

1.1. Premessa

Il presente documento disciplina le regole operative del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 19 giugno 2024 recante "Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio" (di seguito: DM FER2). Le Regole operative forniscono le informazioni necessarie per un corretto adempimento di quanto previsto dal DM FER2 e, in via generale, dal quadro normativo e regolatorio vigente in materia.

1.1.1. Aggiornamento delle Regole operative - Versione del 3/11/2025

Il presente aggiornamento delle Regole Operative integra le *Regole operative del DM FER2* già approvate con Decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 dicembre 2024 al fine di dare attuazione a quanto previsto dal DM 7 agosto 2025 recante *Modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 giugno 2024*.

In particolare, al paragrafo 4.2, sono specificate le modifiche introdotte all'articolo 7, il comma 4 del DM FER2 secondo cui i soggetti che rinuncino, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, alla posizione utile e che partecipino a successive procedure competitive per il medesimo impianto non possono vedersi aggiudicata una tariffa superiore rispetto a quella oggetto di rinuncia ridotta del 5%. Le medesime disposizioni sono altresì specificate nel "*Modello di istanza di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso agli incentivi per la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovative o con costi di generazione elevati*" di cui all'Allegato 1.b.

1.2. Definizioni

DM2016

Decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016 recante Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, pubblicato in G.U. 29 giugno 2016, n. 150.

GAUDì

Il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito dall'ARERA con delibera ARG/elt 124/10 e sviluppato e gestito da Terna con lo scopo di identificare in modo univoco gli impianti di produzione di energia elettrica.

Acque interne

Fiumi, i laghi e la porzione di mare interna alla linea di base, ovvero alla linea di bassa marea lungo la costa.

Acque territoriali

Striscia di mare adiacente alle coste dello Stato. Essa include le baie e i golfi. Il limite massimo di estensione (o limite esterno) delle acque territoriali è di 12 miglia nautiche, misurate a partire da una linea di base che costituisce il limite delle acque interne.

Linea di base

Linea di bassa marea lungo la costa, che costituisce il limite delle acque interne e la linea dalla quale si misura l'estensione delle acque territoriali.

Acque internazionali

Spazio marino che si estende oltre le acque territoriali nonché le acque sovrastanti la piattaforma continentale e quelle della zona economica esclusiva. La zona economica esclusiva è la porzione di mare adiacente alle acque territoriali, che può estendersi fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base dalle quali è misurata l'ampiezza del mare territoriale.

Impianto off shore

Impianto ubicato in acque territoriali, oltre il limite delle acque interne, ovvero in acque internazionali.

Impianto floating

Impianto che non presenta una fondazione “fissa”, ovvero che non presenta un collegamento rigido e continuo tra la fondazione e la base del gruppo/i di conversione; il collegamento tra gruppo/i di conversione e sistema di ancoraggio al fondale marino è effettuato tramite catenaria o tiranti.

Impianto ibrido

Impianto alimentato da un combustibile non rinnovabile, quali ad esempio gas o carbone, e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa, con esclusione dei rifiuti di cui all’articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del DM2016.

Azienda agricola

- Imprenditore agricolo, come definito dall’articolo 2135 del Codice civile, in forma individuale o in forma societaria anche cooperativa;
- Società agricola, come definita dal D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, se persona giuridica;
- Consorzio costituito tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole.

Autoconsumo termico

Utilizzo dell’energia termica recuperata dall’impianto per processi produttivi svolti dal Soggetto Richiedente sia in ambito agricolo sia in ambito industriale (riscaldamento di stalle e capannoni, riscaldamento e raffrescamento industriale), per usi civili e assimilati, come ad esempio il riscaldamento e raffrescamento di abitazioni e uffici.

Le utenze e le apparecchiature che caratterizzano i processi produttivi (es.: gruppo di cogenerazione, caldaia, essiccatore, etc.) devono essere nella titolarità del Soggetto Richiedente.

Teleriscaldamento efficiente

Sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

Captatore solare

Componente dell'impianto solare termodinamico, anche ibrido, realizzato con una tecnologia appositamente studiata allo scopo di captare la radiazione solare e concentrarla sul fluido termovettore, il quale viene poi convogliato al dispositivo di conversione in calore ad alta temperatura ovvero al sistema di accumulo termico.

Area del captatore solare

Area della sezione piana del captatore solare che intercetta i raggi solari. Per una esatta definizione dell’area del captatore solare, a seconda della tipologia costruttiva dello stesso, si rimanda al paragrafo 7 dell’Allegato 1.e delle *Procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016*.

Sistema di accumulo termico

Parte di impianto solare termodinamico in grado di immagazzinare l'energia termica raccolta dai captatori solari per un suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica.

Capacità termica nominale del sistema di accumulo termico

Quantità di energia termica, espressa in kWh termici, nominalmente immagazzinabile nel sistema di accumulo termico, definita secondo la seguente relazione:

$$C_{nom} = M_{acc} \cdot C_p \cdot \Delta T$$

dove:

- M_{acc} è la massa totale del mezzo di accumulo (kg)
- C_p è il calore specifico medio del mezzo di accumulo nell'intervallo di temperature utilizzate (kWh/kg/°C)
- ΔT è la differenza tra le temperature massima e minima di funzionamento del mezzo di accumulo (°C).

La massa totale del mezzo di accumulo è definita dalla seguente relazione:

$$M_{acc} = \rho \cdot V$$

dove:

- ρ è la densità del mezzo di accumulo, uniforme in tutto il volume di accumulo, funzione della temperatura (Kg/m^3)
- V è il volume utile del serbatoio di accumulo (m^3).

Il valore della massa totale nel serbatoio (M_{acc}) non deve tener conto, nel caso in cui il fluido termovettore del campo solare sia il medesimo del mezzo di accumulo, della quantità di fluido termovettore circolante all'interno delle tubazioni non destinate all'accumulo (quali riscaldatori, generatori di vapore, piping in genere, inclusi i tubi ricevitori e le tubazioni di mandata e di ritorno).

Il volume, in caso di serbatoio cilindrico, è definito dalla seguente formula:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h_{\text{utile}}$$

dove:

- r = raggio interno del serbatoio (m)
- h_{utile} = altezza massima operativa del fluido (m) all'interno del serbatoio.

La metodologia di calcolo della C_{nom} trova applicazione nei casi in cui l'energia termica è immagazzinata in due serbatoi distinti sotto forma di calore sensibile in un materiale incompressibile, mentre non si applica laddove è presente un accumulo con un unico serbatoio a termoclino, o nel caso di altre tecnologie quali accumulo ad equilibrio acqua - vapore, accumulo a scambio solido – fluido, accumulo con materiali a cambiamento di fase.

Nel caso di sistemi di accumulo solido, caricato e scaricato a vapore, la capacità nominale dell'accumulo è pari a:

$$C_{\text{nom}} = (H_{\text{out}} - H_{\text{in}}) \cdot Q$$

dove:

- H_{out} è l'entalpia del vapore in uscita, in fase di scarico dell'accumulo, nel range tra il valore massimo e minimo della temperatura del fluido in uscita (kWh/kg);
- H_{in} è l'entalpia del vapore o del fluido in entrata, in fase di carico dell'accumulo, nel range tra il valore massimo e minimo della temperatura del fluido in ingresso (kWh/kg);
- Q è la massa di fluido in transito nell'accumulo (kg).

Per i sistemi di accumulo che immagazzinano l'energia termica sotto forma di calore sensibile e latente con cambiamento di fase la capacità nominale è generalmente definita dalla seguente relazione:

$$C_{\text{nom}} = M_f H_f - M_i H_i$$

dove:

- C_{nom} è la capacità termica nominale espressa in kWh termici (la capacità così calcolata deve tener conto del solo calore latente di vaporizzazione);
- M_f e M_i sono le masse iniziale e finale contenute nell'accumulatore (kg);
- H_f e H_i sono l'entalpia iniziale e finale della massa contenuta nell'accumulatore (kWh/kg).

Per tutte le altre tipologie di sistemi di accumulo, il GSE si riserva di individuare di volta in volta, la metodologia di calcolo per la corretta determinazione della C_{nom} , tenendo conto del principio dell'effetto utile.

Capacità termica di accumulo per m^2 di superficie captante

Rapporto tra il valore dell'energia termica disponibile dal sistema di accumulo ($E_{t,s}$) e la superficie captante totale dell'impianto (S_c), espressa in m^2 , consente di determinare la capacità termica di accumulo per m^2 di superficie captante.

Data di entrata in esercizio o Data di attivazione della connessione

Data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento in parallelo dell'impianto con il sistema elettrico come risultante da GAUDÌ.

Fuori tempo

Condizione che si realizza nei casi di invio della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto oltre il termine di 30 giorni dalla data di avvio dell'esercizio stesso.

Decurtazione fuori tempo

Riduzione del periodo di incentivazione corrispondente al periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e il primo giorno del mese successivo alla data in cui si verifica il fuori tempo.

Periodo di incentivazione

Periodo di diritto agli incentivi, pari alla vita media utile convenzionale come indicata nell'Allegato 1 del DM FER2, ridotto dell'eventuale decurtazione prevista in caso di fuori tempo, e considerato al netto di eventuali periodi di fermo derivanti da cause di forza maggiore ovvero per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.

Nuovo impianto

Categoria di intervento che riguarda la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di nuova costruzione, ovvero di un impianto alimentato a fonti rinnovabili realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente, da almeno 5 anni, un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso.

I nuovi impianti possono essere realizzati con componenti nuovi o rigenerati.

La condizione relativa al periodo minimo dei 5 anni deve essere verificata alla data di inizio dei lavori di costruzione del nuovo impianto, come riscontrabile dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione competente.

Rifacimento

Intervento realizzato su un impianto geotermoelettrico finalizzato al mantenimento della piena efficienza produttiva di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili esistente, che può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità o natura, da effettuare sui macchinari e sulle opere costituenti l'impianto.

Un intervento di rifacimento è caratterizzato dal parametro R, definito come:

$$R = C_S / C_R = (C / P) / C_R$$

dove:

- C_S è il costo specifico dell'intervento che si ottiene dividendo il costo complessivo dell'intervento C, espresso in €, per la potenza dopo l'intervento di rifacimento P;
- C è pari alla somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la progettazione e per la realizzazione degli interventi effettuati su opere e componenti d'impianto così come identificati all'Allegato 2 del DM2016 e come meglio precisato al paragrafo 3.1.1.5 del *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019*;
- P è la potenza dell'impianto definita dal DM FER2;
- C_R è il costo specifico di riferimento che, ai fini dell'applicazione dell'allegato 2 del DM 6 luglio 2012, si assume pari al costo medio di riferimento per impianti pari al nuovo di 4.600 €/kW.

Portale FER-E

Portale informatico predisposto dal GSE per l'iscrizione alle procedure competitive e per l'accesso agli incentivi previsti dai decreti di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ivi incluso il DM FER2.

Soggetto Richiedente

Soggetto (persona fisica o giuridica) responsabile della realizzazione dell'intervento (nuova costruzione o rifacimento) e titolare del titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione, o alla realizzazione dell'intervento di rifacimento, e all'esercizio dell'impianto nonché del contratto di connessione/allacciamento alla rete elettrica. Il Soggetto Richiedente ha diritto a partecipare alle procedure competitive e a richiedere l'accesso agli incentivi di cui al DM FER2.

TICA

Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive) di cui alla Delibera 23 luglio 2008 ARG/elt 99/08 e ss.mm.ii..

Componente rigenerato

Componente già utilizzato che, a seguito di lavorazioni specifiche effettuate in/da officine specializzate, viene riportato alle normali condizioni funzionali e prestazionali dal punto di vista tecnico e della sicurezza di operatività. Per maggiori dettagli e per la valutazione del rispetto dei requisiti dei componenti rigenerati si rimanda alle "[Procedure per la Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia](#)" pubblicate dal GSE in attuazione dell'articolo 30 del DM2016.

2. Requisiti per l'accesso e il mantenimento degli incentivi

Il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso agli incentivi è necessario per la partecipazione alle procedure competitive, indette ai sensi dell'articolo 4 del DM FER2, e per l'ottenimento del diritto al riconoscimento dell'incentivo.

Il GSE verifica il rispetto dei requisiti di accesso, come illustrati nei paragrafi a seguire, nei seguenti momenti:

- in fase di partecipazione alla procedura competitiva: i requisiti devono risultare rispettati alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura competitiva;
- in fase di istruttoria a valle della comunicazione di entrata in esercizio: i requisiti indicati all'atto dell'iscrizione alle procedure competitive devono essere confermati unitamente agli eventuali ulteriori requisiti aggiuntivi.

Il Soggetto Richiedente, al fine di attestare il rispetto dei requisiti richiamati nel presente capitolo, in occasione di entrambe le fasi sopra indicate, trasmette opportune dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000 (documenti generati dal Portale FER-E, secondo i modelli riportati negli Allegati 1.b e 1.c, 3.a e 3.b, e ulteriore documentazione tecnica/amministrativa, come dettagliata negli Allegati 2.a e 2.b alle presenti Regole Operative).

Il rispetto dei requisiti previsti deve essere assicurato per tutto il periodo di incentivazione dell'impianto.

Qualsiasi modifica dei requisiti soggettivi e oggettivi e di quanto dichiarato nel rispetto degli ulteriori adempimenti derivanti dalla richiesta di accesso agli incentivi, che intervenga a seguito della partecipazione alla procedura competitiva e della comunicazione di entrata in esercizio, deve essere tempestivamente notificata al GSE.

Inoltre, si specifica che, al momento della presentazione della comunicazione di entrata in esercizio, i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (nel seguito, Codice antimafia), devono aver provveduto agli adempimenti antimafia così come indicato al [paragrafo 4.4](#).

2.1. Requisiti soggettivi

È possibile richiedere la partecipazione alle procedure competitive previste dal DM FER2 e l'accesso agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti, qualora siano verificati e dimostrabili i seguenti requisiti soggettivi.

Imprese in difficoltà

Il Soggetto Richiedente non deve essere un'impresa in difficoltà.

Un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36

Per il Soggetto Richiedente non devono ricorrere cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (nel seguito, Codice dei contratti pubblici).

Impegno Deggendorf

La concessione di aiuti di Stato deve essere subordinata alla verifica che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Pertanto, il Soggetto Richiedente non deve ricadere nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del Soggetto Richiedente stesso.

Tale requisito viene verificato dal GSE nella fase di istruttoria a valle della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui il Soggetto Richiedente ricada nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero, l'accesso agli incentivi è condizionato al rimborso, da parte del Soggetto Richiedente, dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Azienda agricola

Per i soli impianti biogas, il Soggetto Richiedente deve essere un'azienda agricola, come definita al [paragrafo 1.2.](#)

In particolare, si specifica che:

- le società agricole possono essere costituite nella forma di società di persone (s.s., s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) o cooperative;
- con riferimento ai consorzi, sono ammesse soltanto le forme consortili che costituiscono soggetto giuridico; le forme associative come il "contratto di rete" possono essere considerate "forme consortili" nel solo caso di acquisizione della soggettività giuridica ai sensi di legge;
- l'appartenenza alla tipologia di azienda agricola deve essere riscontrabile dalla visura camerale e/o dall'atto costitutivo e/o dallo statuto.

2.2. Requisiti oggettivi

2.2.1. Requisiti oggettivi generali

Possesso di titolo abilitativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto

Il Soggetto Richiedente deve essere in possesso del titolo abilitativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto o in alternativa, può accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale (nel seguito, VIA), ove previsto.

Il titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione dell'intervento di nuova costruzione, o alla realizzazione dell'intervento di rifacimento, e all'esercizio dell'impianto, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.s.m.m.i.i. (nel seguito, D.lgs. n. 28 del 2011) deve risultare conseguito, valido ed efficace e nella titolarità del Soggetto Richiedente, anche a seguito di voltura, alla data di partecipazione alla procedura competitiva di riferimento.

Precisazioni in merito alla partecipazione alle procedure competitive di sotto-impianti

Si specifica che è possibile iscrivere alle procedure competitive, in maniera distinta, più impianti che condividono lo stesso titolo autorizzativo, nel caso sia specificata, nello stesso titolo autorizzativo o nella documentazione progettuale, la divisione dell'impianto in più sotto-impianti, che possono avere alternativamente:

- ciascuno il suo preventivo di connessione;

- un unico preventivo di connessione condiviso (nel caso i sotto-impianti vengano connessi come diverse sezioni di un impianto caratterizzato da un unico codice Censimp, si veda a riguardo il paragrafo seguente “Preventivo connessione alla rete”).

La somma delle potenze degli impianti iscritti in forza dello stesso titolo autorizzativo dovrà essere pari alla potenza riscontrabile sul titolo autorizzativo condiviso e/o nella documentazione progettuale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DM FER2, in luogo del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio, il Soggetto Richiedente può accedere alle procedure competitive presentando la determina del provvedimento favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale (sia in caso di VIA ministeriale che regionale). Inoltre, ai sensi di quanto riportato nella determina del provvedimento favorevole di VIA, questo deve risultare conseguito alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura competitiva, pertanto, deve riportare la data di conseguimento e la potenza dell’impianto che concorre alla graduatoria della procedura competitiva corrispondente.

Si precisa che, nel caso di iscrizione alle procedure competitive in forza del solo provvedimento favorevole di VIA, qualora l’impianto non possieda una registrazione sul sistema GAUDÌ di Terna validata dal Gestore di Rete, come richiesto al paragrafo successivo, il Soggetto Richiedente dovrà utilizzare, per l’iscrizione alle procedure competitive, i seguenti codici:

- Codice Censimp: IM_000VIA
- Codice Richiesta: RC_000VIA

In caso di partecipazione alle procedure competitive in forza dell’ottenimento della sola VIA, il Soggetto Richiedente dovrà allegare il titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio e l’eventuale titolo concessorio, ove previsto, all’atto della comunicazione di entrata in esercizio dell’impianto. Gli stessi titoli potranno essere anticipati via pec, all’indirizzo ferelettriche@pec.gse.it, citando nell’oggetto il codice FER dell’impianto rilasciato dal Portale FER-E.

Preventivo connessione alla rete

Con riferimento al requisito del possesso del preventivo di connessione accettato in via definitiva, si rappresenta che le modalità di accettazione sono definite dal TICA il cui testo integrale aggiornato è disponibile sul sito internet dell’ARERA (www.arera.it).

Ai sensi dell’articolo 1.1.e del TICA, la data di accettazione del preventivo per la connessione è definita come “la data di invio del documento relativo all’accettazione del preventivo per la connessione”.

Lo stesso TICA definisce le modalità di gestione delle modifiche ai preventivi.

Ai fini dell’iscrizione alle procedure competitive e dell’eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto, ferme restando la validità e l’avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva di cui il Soggetto Richiedente ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute secondo le modalità disciplinate dal TICA.

Si precisa che la richiesta di iscrizione alle procedure competitive potrà essere presentata solo dopo che l’impianto risulterà nello stato “Impianto Validato” sul sistema GAUDÌ. Per tale ragione, si invitano i Soggetti Richiedenti a effettuare la registrazione dell’impianto con il dovuto anticipo, tenendo in considerazione i tempi tecnici di validazione, al fine di rispettare la scadenza della chiusura del bando. Per impianti già registrati e validati, si raccomanda di verificare sullo stesso sistema GAUDÌ che la validazione sia in essere alla data di iscrizione e che non siano pertanto intervenuti annullamenti o decadenze della registrazione da parte di TERNA.

Lo stesso TICA definisce le modalità di gestione delle modifiche ai preventivi.

È ammessa l’iscrizione alle procedure competitive, senza che l’impianto risulti in stato “Impianto Validato” sul sistema GAUDÌ, solo per quegli impianti che si iscrivono in forza della sola VIA, come riportato al paragrafo precedente.

Per gli impianti che non accedono agli incentivi nella forma di tariffa omnicomprensiva, è ammessa l'iscrizione alle procedure competitive anche per sotto-impianti, siano essi rappresentativi di singole sezioni di impianto o di un insieme delle sezioni che costituiscono l'impianto (nel seguito anche sotto-impianto), laddove le stesse siano caratterizzate dallo stesso codice Censimp. Ogni sotto-impianto dovrà essere correttamente censito sul sistema Gaudi di Terna, con la creazione di una UP dedicata, in coerenza con quanto riportato nel preventivo di connessione e nello schema unifilare, e dovrà disporre di strumentazione di misura dell'energia prodotta dedicata, per permettere al Gestore di Rete la corretta misurazione e la ripartizione dell'energia immessa. Si precisa che le richieste di iscrizione di sezioni singole afferenti a un unico Censimp devono afferire allo stesso Soggetto Richiedente.

Per gli impianti che richiedono tariffa omnicomprensiva, è ammessa l'iscrizione alle procedure competitive solo per la totalità di potenza autorizzata. Non sarà quindi possibile iscrivere separatamente sotto impianti, alla stessa procedura o a differenti procedure.

Precisazioni in merito al trasferimento di titolarità di un impianto/voltura prima della partecipazione alle procedure competitive

Nel caso di trasferimento di titolarità di un impianto, anche se a progetto, prima della partecipazione alla procedura competitiva, è necessario che, all'atto della richiesta, siano stati volturati a favore del Soggetto Richiedente:

- il titolo autorizzativo/abilitativo o il provvedimento favorevole di VIA;
- il titolo concessorio per acque interne o marittime o risorse geotermiche;
- il preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione di terzi.

In riferimento alla voltura del titolo autorizzativo/abilitativo il cui procedimento è culminato nell'espressione da parte dell'Amministrazione competente con un atto autorizzativo/abilitativo (ad esempio, Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs. n. 387 del 2003), del provvedimento favorevole di VIA o del titolo concessorio, è necessario che l'Amministrazione competente, con proprio provvedimento espresso, abbia preso atto della voltura, avendo accertato il possesso in capo al soggetto subentrante dei requisiti soggettivi e oggettivi che hanno consentito il rilascio del titolo/provvimento nei confronti del soggetto precedentemente autorizzato e sia, pertanto, stata messa in condizioni di esercitare le proprie funzioni di carattere tecnico-amministrativo tendenti alla ricognizione degli elementi legittimanti l'esercizio dell'attività.

In caso di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per "silenzio assenso", la voltura si intende consolidata alla data di presentazione della stessa all'Amministrazione competente. In tal caso, è necessario fornire evidenza della data di avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).

In riferimento alla voltura del preventivo di connessione, è necessario che, alla data di iscrizione alla procedura competitiva, il Gestore di Rete abbia preso atto della voltura, in conformità a quanto previsto dal TICA al Titolo II BIS "*Voltura della pratica di connessione*".

Si specifica che, nel caso di interventi di rifacimento con la connessione alla rete già esistente, per i quali non è necessario richiedere un preventivo di connessione al Gestore di Rete, è necessario che, all'atto dell'iscrizione alle procedure competitive, sia stata volturata, a favore del Soggetto Richiedente, la pratica di connessione (vale a dire che il soggetto subentrante deve essere identificato dal Gestore di Rete come "produttore"), ai sensi di quanto previsto dal già menzionato Titolo II BIS del TICA.

Avvio dei lavori

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del DM FER2, non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al medesimo decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione della graduatoria.

Pertanto, la data di avvio lavori non deve essere antecedente alla data di pubblicazione della graduatoria della specifica procedura competitiva per la quale il Soggetto Richiedente ha presentato istanza di partecipazione e l'impianto è risultato ammesso in posizione utile.

Precisazioni per gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW

In deroga alla condizione generale di avvio lavori successivo alla data di pubblicazione della graduatoria, esclusivamente per la prima procedura competitiva del DM FER2, è consentita la partecipazione degli impianti a biogas di potenza fino a 100 kW per i quali i lavori di realizzazione siano già stati avviati prima della data di pubblicazione DM FER2, purché entrino in esercizio successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione agli incentivi.

Per tali impianti, l'effetto di incentivazione, generalmente attestato dall'avvio dei lavori successivo all'ammissione in graduatoria, si ritiene verificato in considerazione della possibilità di accedere direttamente agli incentivi, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 954 a 957 della Legge n. 145 del 2018, concessa fino al termine dei 45 giorni successivi alla data di entrata in vigore del DM FER2, che non poteva essere nota all'avvio dei lavori.

Si precisa, inoltre, che, nel caso di un progetto autorizzato, che abbia successivamente subito varianti non sostanziali, il titolo autorizzativo di riferimento rimane il titolo originario. Ne deriva che un intervento per il quale i relativi lavori di realizzazione risultino avviati prima della pubblicazione della graduatoria della specifica procedura competitiva alla quale ha partecipato non può accedere agli incentivi previsti dal DM FER2 anche laddove sia stata rilasciata una variante non sostanziale successivamente alla pubblicazione della graduatoria.

Precisazioni in merito al requisito dell'avvio dei lavori

La data di avvio lavori coincide con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'intervento in progetto, come dichiarata nella comunicazione di inizio dei lavori presentata all'amministrazione competente, ove prevista, o la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per primo fermo impegno si intende il primo ordine documentato dal Soggetto Richiedente relativo alle spese di realizzazione dell'intervento. Sono escluse le spese relative alle attività preliminari quali, a titolo esemplificativo, la progettazione, l'accettazione del preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione terzi (ove prevista), la richiesta di permessi, gli studi di fattibilità e le consulenze tecniche, le spese di acquisto di terreni e le prime operazioni di preparazione dei terreni stessi.

Con riferimento specifico agli impianti geotermoelettrici, non è da considerarsi come rilevante per l'avvio dei lavori l'attività mineraria esplorativa, sempre che tale attività non sia ricompresa nei lavori per la costruzione dell'impianto. Tale attività dovrà essere quindi precedente alla dichiarazione di inizio lavori inviata per la costruzione dell'impianto.

Eventuali contratti quadro, o pre-accordi per l'acquisto di materiali e attrezzature, vincolati all'ammissione in graduatoria degli impianti da realizzare, non configurano una obbligazione che rende un investimento irreversibile. Non sono considerati avviati i lavori relativi a sezioni di progetto comuni a diversi sotto-impianti, se questi dovessero partecipare a procedure successive (ad es. sezioni di approdo, stalli nelle stazioni elettriche).

Per impianti autorizzati con DIA, DILA, SCIA, CILA, CIL, ai fini della determinazione della data di avvio lavori, fa fede la comunicazione di inizio lavori relativa al titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto o, in caso di rifacimento, al titolo autorizzativo/abilitativo per la realizzazione dell'intervento.

Ai fini dell'accesso agli incentivi, i lavori non possono comunque essere avviati prima dell'eventuale pubblicazione della graduatoria in cui l'impianto è risultato in posizione utile: il Soggetto Richiedente deve pertanto fornire evidenza di aver specificato, contestualmente alla stessa autorizzazione, effettuata mediante DIA, DILA, SCIA, CILA e CIL, o con comunicazione separata, che i lavori di realizzazione dell'impianto o dell'intervento non saranno avviati prima della pubblicazione della graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del DM FER2.

2.2.2. Requisiti di taglia

Possono essere ammessi agli incentivi stabiliti dal DM FER2 i seguenti impianti a fonti rinnovabili che presentano caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio:

- impianti a biogas di potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;
- impianti a biomassa di potenza nominale non superiore a 1.000 kW elettrici;
- impianti solari termodinamici di qualsiasi potenza;
- impianti eolici off-shore: impianti eolici off-shore floating e impianti eolici off-shore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche, di qualsiasi potenza;
- impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne, di qualsiasi potenza;
- impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina di qualsiasi potenza;
- impianti geotermici, tradizionali con innovazioni o a emissioni nulle, di qualsiasi potenza.

Per tutte le tipologie di fonte, la potenza minima dell'impianto, affinché questo sia ammissibile alle procedure competitive, è assunta pari a 1 kW.

2.2.2.1. Criteri per la definizione della potenza nominale di un impianto

Con riguardo alla definizione di potenza nominale di un impianto di cui al DM FER2, si precisa che:

- per gli impianti per i quali la potenza è definita quale somma delle potenze nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori), l'eventuale utilizzo di gruppi depotenziati o interventi di regolazione e controllo effettuati sui motori primi e/o sugli alternatori non modificano il valore della potenza complessiva dell'impianto;
- in caso due o più sezioni d'impianto presentino interconnessioni funzionali¹, sono da considerarsi un unico impianto e, come tale, la potenza è determinata dalla somma delle potenze delle singole sezioni individuate; fanno eccezione, nel caso di sotto-impianti iscritti separatamente alle procedure competitive, opere civili ed edifici, servizi ausiliari di impianto ed eventuali quadri di raccolta dell'energia prodotta dalle singole sezioni, trasformatori posti a monte del punto di connessione alla rete elettrica, fermo restando quanto previsto nel paragrafo "Preventivo di connessione", relativamente al corretto censimento dei singoli sotto-impianti sul sistema Gaudi e la creazione di una UP dedicata per ogni sotto-impianto iscritto alla procedura;
- più impianti che condividono le opere di connessione nei termini di cui all'articolo 20.9 dell'Allegato A del TICA sono considerati, ai fini dell'incentivo, come impianti distinti e non funzionalmente interconnessi, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore e dal Codice di Rete di Terna;
- in caso di una coppia di alternatori azionabili alternativamente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza dell'impianto, si considera il solo alternatore di potenza maggiore;
- con specifico riferimento agli impianti biogas che presentano nuovi motori a celle combustibili (Fuel Cells), in luogo di motori a combustione interna accoppiati ad alternatori, la potenza di impianto è definita come la minore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun motore fuel cell facente parte del medesimo impianto, e la somma delle potenze nominali dei gruppi di conversione cc/aa associati, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espresse in kW.

Non è consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti. Al fine di verificare la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza nominale degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti, oltre alla potenza nominale si introduce la "potenza nominale cumulata" di un impianto come la somma delle potenze nominali

¹ Per interconnessione funzionale si intende l'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli stessi (per maggiori dettagli si rimanda alla definizione di "Impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili" ai sensi dell'art.2.1 lett.a del DM FER2).

di impianti incentivati ai sensi del DM FER2, localizzati in prossimità tra loro e nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore.

Per ogni singolo impianto, laddove applicabili, sono quindi definite due distinte potenze di riferimento, nella tabella seguente si specificano i rispettivi ambiti di applicazione delle stesse. Si chiarisce che, laddove non espressamente indicata con l'accezione "cumulata", con potenza nominale dell'impianto si intende la potenza nominale.

Campo di applicazione	Potenza nominale di riferimento
Erosione del contingente	Potenza nominale
Individuazione tariffa di riferimento	Potenza nominale cumulata
Possibilità richiesta tariffa omnicomprensiva	Potenza nominale cumulata
Obbligatorietà di presentazione dell'offerta di riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento per P>300 kW	Potenza nominale cumulata

Tabella 1- Potenza nominale di riferimento e campo di applicazione

Potenza nominale

Con l'invio della richiesta di partecipazione, il Soggetto Richiedente deve indicare la potenza nominale dell'impianto che intende realizzare nonché la potenza nominale cumulata dello stesso laddove vi sia la presenza di impianti incentivati ai sensi del DM FER2, localizzati in prossimità tra loro e nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore.

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, vista l'impossibilità di disporre del dato di targa, l'individuazione della potenza nominale di un impianto deve essere effettuata facendo riferimento al dato riportato nel titolo autorizzativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto (documentazione da trasmettere in allegato alla richiesta di partecipazione, come meglio precisato nell'Allegato 2.a).

Esclusivamente nei casi in cui il dato di potenza nominale non sia esplicitamente riportato nel titolo autorizzativo, può essere preso come riferimento il dato di potenza nominale riportato nella documentazione tecnica trasmessa all'ente competente ai fini dell'ottenimento della suddetta autorizzazione. In tali casi, è necessario fornire evidenza che l'elaborato tecnico preso in esame sia stato trasmesso all'ente per il rilascio dell'autorizzazione (ad es. con un timbro dell'ente o una corrispondenza tra il codice dell'elaborato e quello riportato nell'autorizzazione).

Si chiarisce inoltre che:

- se la potenza nominale dell'impianto realizzato risultasse minore della potenza nominale ammessa in graduatoria, il Soggetto Richiedente si intenderà rinunciario della potenza nominale non installata e il GSE erogherà la tariffa incentivante (in forma di tariffa premio o di tariffa omnicomprensiva) sulla energia prodotta netta e immessa in rete determinata a partire dalla tariffa di riferimento prevista per la potenza nominale ammessa in graduatoria;
- se la potenza nominale dell'impianto realizzato risultasse maggiore della potenza nominale ammessa in graduatoria, il GSE erogherà la tariffa incentivante (in forma di tariffa premio o tariffa omnicomprensiva) sulla sola quota di energia prodotta netta e immessa in rete imputabile alla potenza nominale ammessa in graduatoria, ma determinata a partire dalla tariffa di riferimento corrispondente per la potenza nominale effettiva dell'impianto realizzato.

Nel caso di due o più impianti ricadenti nelle condizioni per determinare una potenza nominale cumulata (come precisate al paragrafo successivo), quanto sopra specificato si applica anche ai fini della determinazione delle singole potenze nominali degli impianti, da sommare per l'individuazione della potenza nominale cumulata degli stessi.

2.2.2.2. Potenza nominale cumulata

Ai fini dell'individuazione della potenza nominale cumulata tra due o più impianti della stessa fonte, sono considerati gli impianti per i quali risulti verificata una o più delle seguenti condizioni:

- i. gli impianti risultano nella disponibilità del medesimo Soggetto Richiedente o di soggetti riconducibili, a livello societario, a un unico Soggetto Richiedente e localizzati in prossimità;
- ii. gli impianti riconducibili, a livello societario, a un medesimo Soggetto Richiedente condividono il nodo di raccolta dell'energia prodotta, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.

Pertanto, nei casi in cui siano verificate tali condizioni per due o più impianti, la potenza nominale cumulata degli stessi viene calcolata come somma delle potenze nominali dei singoli impianti; altresì, nei casi in cui non sono verificate tali condizioni, la potenza nominale cumulata dell'impianto coincide con la potenza nominale dello stesso. Al riguardo, si chiarisce che:

- ai fini dell'individuazione della potenza nominale cumulata, sono considerati gli impianti della stessa fonte per i quali sia stata presentata richiesta di partecipazione alla medesima procedura competitiva indetta ai sensi del DM FER2, o che risultino ammessi in posizione utile in una graduatoria di una precedente procedura, o che già beneficino degli incentivi previsti dal DM FER2;
- per gli impianti solari termodinamici, ai fini dell'individuazione della potenza nominale cumulata, sono considerati gli impianti per i quali sia stata presentata richiesta di partecipazione alle procedure competitive di tipo B e B-1 indette ai sensi del DM FER2, impianti che beneficino degli incentivi previsti dal DM FER2 o che risultino ammessi in posizione utile in una graduatoria di precedenti procedure B e B-1;
- non sono da considerare gli impianti incentivati da decreti diversi dal DM FER2;
- non sono da considerare gli impianti che non accedono ad alcun meccanismo di incentivazione e per i quali non sia stata presentata richiesta di partecipazione alle procedure competitive del DM FER2;
- si intendono soggetti riconducibili a un unico Soggetto Richiedente le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario. Si precisa che "un sostanziale collegamento societario" può rinvenirsi anche in presenza di elementi che dimostrano l'esistenza di un medesimo centro decisionale facente capo a differenti società. La valutazione dell'eventuale riconducibilità societaria tra soggetti è effettuata:
 - o alla data di invio della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva;
 - o alla data di entrata in esercizio dell'impianto;
 - o alla data di invio della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto;
- per impianti localizzati in prossimità si intende quanto segue:
 - o per gli impianti termodinamici e fotovoltaici, gli impianti la cui distanza dai reciproci perimetri delle aree occupate dai captatori solari risulta inferiore a 1 km;
 - o per gli altri impianti, gli impianti la cui distanza tra i baricentri degli alternatori risulta inferiore a 1 km;
- l'individuazione/adeguamento della tariffa di riferimento ai fini del calcolo della tariffa spettante, per tutti gli impianti coinvolti nel calcolo della potenza nominale cumulata, decorrerà a partire dalla data di ammissione in graduatoria dell'impianto/degli impianti la cui iscrizione alle procedure ha determinato il ricorrere delle condizioni per la determinazione della potenza nominale cumulata (nel caso in cui un "impianto B" risulti riconducibile con un "impianto A" ammesso a una precedente graduatoria ed entrato in esercizio alla data di

apertura della procedura a cui è stato iscritto l'impianto B, l'adeguamento della tariffa dell'impianto A decorrerebbe a partire dalla data di ammissione in graduatoria dell'impianto B);

- il GSE applica i principi generali di cui ai punti i. e ii. anche nell'ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte sugli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari di cui al DM FER2;
- al verificarsi delle condizioni di cui ai punti i. e ii., il GSE considera gli impianti riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza nominale cumulata pari alla somma dei singoli impianti e, verificato il rispetto delle regole di accesso agli incentivi, adegua la tariffa spettante. Nel caso in cui l'artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l'accesso agli incentivi (es. superamento soglia di potenza), il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate. Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa.

Il GSE valuta la riconducibilità di più impianti a un'unica iniziativa imprenditoriale sulla base di plurimi elementi indiziari o sintomatici, oggettivi e soggettivi, da cui sia possibile desumere l'artato frazionamento degli impianti. In particolare, in presenza di riconducibilità tra produttori e prossimità degli impianti, il GSE considera come indici sintomatici dell'artato frazionamento il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- la prossimità delle date di richiesta del titolo autorizzativo, dei provvedimenti di voltura, se presenti, o delle date di inizio dei lavori;
- la prossimità delle date di entrata in esercizio;
- la prossimità delle date di accettazione dei preventivi di connessione o unicità del preventivo di connessione per lotto di impianti.

Nel caso di più impianti ricadenti nel campo di applicazione di cui al punto i. e/o al punto ii. non ancora incentivati ai sensi del DM FER2 e per i quali siano formulate richieste d'iscrizione alle procedure competitive in maniera distinta, sarà necessario riportare nel campo *"Potenza nominale cumulata"* della sezione *"Dati Instradamento"* del Portale FER-E il valore della potenza complessiva di tutti i sotto-impianti. Dovranno inoltre essere indicati, nella sezione *"Scheda tecnica"* del Portale FER-E, i codici CENSIMP, necessari all'individuazione di detti sotto-impianti e dei relativi Soggetti Richiedenti.

Parimenti, nel caso di un sotto-impianto la cui realizzazione determini il ricorrere delle condizioni di cui al punto i. e/o al punto ii. con uno o più impianti già ammessi in posizione utile nelle graduatorie del DM-FER2 o incentivati ai sensi dello stesso DM-FER2, la domanda di iscrizione alle procedure competitive dovrà essere presentata indicando nel campo *"Potenza nominale cumulata"* il valore della potenza complessiva di tutti i sotto-impianti. Anche in tal caso dovranno inoltre essere indicati i codici CENSIMP necessari all'individuazione di detti sotto-impianti e dei relativi Soggetti Richiedenti.

In proposito, si precisa che, per gli impianti solari termodinamici, il ricorrere delle condizioni di applicazione di cui al punto i. e/o al punto ii. determina, per il nuovo sotto-impianto, l'applicazione della modalità di accesso alle procedure competitive per la potenza pari alla somma delle potenze nominali di tutti i sotto-impianti.

In ogni caso, l'eventuale ammissione in posizione utile nella graduatoria del nuovo sotto-impianto, determina per tutti i sotto-impianti presentati nell'ambito di procedure precedenti o che beneficino degli incentivi previsti dal DM FER2, l'attribuzione della Tariffa di riferimento e del meccanismo di incentivazione (Incentivo o TO), per la potenza pari alla somma delle potenze nominali di tutti i sotto-impianti.

L'attribuzione del livello di incentivazione per tutti gli impianti coinvolti decorrerà a partire dalla data di ammissione in posizione utile dell'impianto la cui iscrizione alle procedure competitive ha determinato il ricorrere delle condizioni di cui al punto i e/o al punto ii.

Al riguardo, si precisa che il Soggetto Richiedente o il soggetto a esso riconducibile a livello societario, prima della richiesta di iscrizione alle procedure competitive, ha la facoltà di presentare rinuncia alla posizione utile o al diritto agli

incentivi per uno o più impianti, al fine di non incorrere nell'applicazione della potenza nominale cumulata degli stessi e nelle conseguenze derivanti.

Per quanto attiene all'applicazione della definizione di potenza nominale cumulata, l'istruttoria del GSE è condotta tenendo conto, se presenti, di procedimenti penali o provvedimenti amministrativi da cui emergano le responsabilità del Soggetto Richiedente o di coloro dai quali sia stata acquisita la disponibilità dell'impianto, di condotte violative o elusive del divieto di frazionamento degli impianti. A eccezione dei casi in cui siano riscontrate vicende giuridiche e/o fattuali inerenti alla violazione o all'elusione del divieto di frazionamento di un impianto, l'accertamento delle circostanze sopraelencate è compiuto con riferimento esclusivamente agli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazione previsti e disciplinati dal DM FER2.

2.2.3. Categorie di intervento

Nuova costruzione

Fermo restando il rispetto dei requisiti di taglia di cui al [paragrafo 2.2.2](#), possono accedere alle procedure competitive del DM FER2 gli impianti nuovi per ciascuna delle fonti e tecnologie ammissibili.

Nel caso di intervento di nuova costruzione, tutti i componenti relativi alle opere e alle apparecchiature necessarie al pre-trattamento del combustibile, alla produzione, alla trasformazione, al trasporto e all'immissione dell'energia elettrica nella rete di distribuzione devono essere di "nuova realizzazione", vale a dire nuovi o rigenerati.

Rifacimento

Il DM FER2 prevede la possibilità di partecipazione alle procedure competitive per la realizzazione di interventi di rifacimento per i soli impianti geotermici tradizionali con innovazioni.

Per gli impianti oggetto di interventi di rifacimento, oltre ai requisiti di carattere generale indicati al [paragrafo 2.2.1](#), devono essere rispettati, in sede di partecipazione alle procedure competitive, i seguenti ulteriori requisiti:

- a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto indicata alla Tabella 1.1, dell'Allegato 1 del DM FER2;
- b) non beneficiano, alla data di pubblicazione della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali.

Precisazioni sul rispetto dei requisiti degli interventi di rifacimento

Con riferimento alla lettera a), nel caso di intervento effettuato su un impianto che già benefici o abbia beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte geotermica, la condizione dei due terzi della vita utile deve essere calcolata a partire dalla data di entrata in esercizio a seguito dell'ultimo intervento precedentemente incentivato.

Con riferimento alla lettera b), il Soggetto Richiedente è tenuto, a pena di esclusione, a comunicare al GSE, prima della presentazione della richiesta di iscrizione alle procedure competitive, la disdetta delle eventuali convenzioni in essere con il GSE per la regolazione degli incentivi erogati ai sensi di previgenti decreti di incentivazione.

Ai fini dell'iscrizione alle procedure competitive e dell'eventuale accesso agli incentivi, il parametro R, che caratterizza gli interventi di rifacimento, deve essere maggiore di 0,15.

Nel caso di interventi di rifacimento, tutti i componenti relativi alle opere e alle apparecchiature oggetto di sostituzione, ricostruzione e di interventi di miglioramento di varia entità o natura devono essere di "nuova realizzazione", vale a dire nuovi o rigenerati.

2.2.4. Requisiti ambientali

DNSH

Ai fini dell'accesso agli incentivi, gli interventi devono soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (Do No Significant Harm - DNSH); tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità al DNSH

degli impianti iscritti alle Procedure competitive del DM FER2, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852).

Il GSE, a partire dalle *check-list* previste per le tipologie di interventi incentivati dal DM FER2, definisce un set di documenti / dichiarazioni, che il Soggetto Richiedente dovrà trasmettere o conservare per tutta la durata del periodo di incentivazione, per dimostrare il rispetto dei requisiti associati al principio del DNSH.

In particolare, per attestare il rispetto dei requisiti previsti dal principio del DNSH, il Soggetto Richiedente dovrà trasmettere una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (nel seguito, DSAN) generata dal Portale FER-E a cui allegare la checklist di riferimento, compilata e sottoscritta, differente a seconda della fonte rinnovabile oggetto di richiesta di incentivazione.

Le checklist di riferimento in formato editabile sono disponibili sul sito del GSE al seguente percorso: <https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fer2/documenti>.

Nel caso in cui su una checklist di riferimento sia necessario rispondere “NO” o “N.A.” per uno o più punti di controllo, sarà obbligatorio per il Soggetto Richiedente compilare il relativo campo note, inserendo opportuna spiegazione per la risposta inserita.

Qualora l'intervento sia sottoposto ad una Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), o ad una verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), gli elementi di verifica sopra descritti saranno direttamente riscontrabili all'interno del parere rilasciato dall'Ente (Decreto di approvazione), che conterrà specifiche prescrizioni operative e il piano di monitoraggio ambientale in grado di garantire il necessario livello di sostenibilità.

Nel caso in cui gli impianti realizzati subiscano modifiche di qualsiasi natura (ad es. impiantistiche) durante la loro vita utile, il rispetto del principio del DNSH dovrà sempre essere rispettato sia nella fase di progettazione dei nuovi interventi (fase *ex ante*) che nella successiva realizzazione, messa in servizio e conduzione (fase *ex post*).

Disciplina RAEE

Per gli impianti fotovoltaici, i moduli fotovoltaici devono essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 e ss.mm.ii..

In sede di iscrizione alle procedure competitive, tale requisito deve essere dichiarato con la DSAN e riscontrabile nel titolo autorizzativo e/o nella relazione di progetto; successivamente, sarà oggetto di controllo in sede di richiesta di incentivo ai sensi di quanto riportato nel [paragrafo 4.6](#).

I medesimi requisiti devono essere rispettati anche in caso di interventi di sostituzione dei moduli nel corso del periodo di incentivazione.

2.2.5. Requisiti tecnici

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni della normativa tecnica in materia di qualità e sicurezza, per tutti gli interventi, per la partecipazione alle procedure competitive e per l'accesso agli incentivi, il DM FER2 prevede il rispetto di alcuni requisiti specifici per alcune tipologie di fonti.

Impianti geotermoelettrici tradizionali con innovazioni

Gli impianti geotermoelettrici tradizionali devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:

- a) in uscita dall'impianto di Abbattimento Mercurio e Idrogeno Solforato (nel seguito, AMIS), devono essere conseguiti i valori limite di emissione di H₂S e H₂g seguenti, così come indicati nell'allegato B alla legge regionale Toscana 5 febbraio 2019, n. 7, invece, per le emissioni all'uscita dalla centrale, i limiti devono essere pari al 70% di quelli indicati nel citato Allegato B, ovvero:

Punto di monitoraggio	H ₂ S (kg/h)	Hg (g/h)
Uscita impianto AMIS	3	2
Uscita dalla centrale a tiraggio naturale con potenza nominale fino a 20 MW	7*	2,8*
Uscita dalla centrale a tiraggio naturale con potenza nominale > 20 MW	14*	5,6*
Uscita dalla centrale a tiraggio indotto con potenza nominale fino a 20 MW	21*	7*
Uscita dalla centrale a tiraggio indotto con potenza nominale compresa fra 20 MW e 60 MW	42*	10,5*
Uscita dalla centrale a tiraggio indotto con potenza nominale > 60 MW	70*	14*

* valori già ridotti al 70% rispetto a quelli dell'allegato B della legge regionale Toscana n. 7 del 5 febbraio 2019.

- b) abbattimento delle emissioni di NH₃ pari almeno al 75% rispetto al contenuto di NH₃ del fluido in ingresso alla centrale;
- c) rispetto dei requisiti minimi di esercizio così come definiti dall'allegato A alla legge regionale Toscana 5 febbraio 2019, n. 7, ovvero:
 1. per le centrali le ore di non funzionamento devono essere pari al massimo al 2% di tutte le ore dell'anno ovvero al massimo 175,2 h in un anno, intendendo come ore di non funzionamento dell'impianto il periodo in cui lo stesso non è attivo e presenta uno sfioro diretto in atmosfera del fluido geotermico. Sono quindi escluse da questo computo, e rientranti tra le ore di funzionamento, le ore di non funzionamento dell'impianto quando questo non è attivo e non è presente uno sfioro diretto in atmosfera (ad esempio quando il fluido è smistato verso altri impianti attivi). Le ore di non funzionamento sono computate considerando anche le frazioni orarie;
 2. per il sistema AMIS le ore di funzionamento nell'anno devono essere maggiori o uguali al 98% delle ore di funzionamento della centrale nello stesso anno.

In sede di iscrizione alle procedure competitive, i requisiti di cui ai punti da a) a c) devono essere dichiarati con la DSAN e riscontrabili nel titolo autorizzativo e/o nella relazione di progetto. Successivamente, sarà oggetto di controllo in sede di richiesta di incentivo ai sensi di quanto riportato nel [paragrafo 4.6](#).

Impianti geotermoelettrici a emissioni nulle

Gli impianti geotermoelettrici a emissioni nulle devono rispettare i criteri di reiniezione totale del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque presentare emissioni di processo nulle, come previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22. In sede di iscrizione alle procedure competitive, tale requisito deve essere dichiarato nella DSAN e riscontrabile nel titolo autorizzativo e/o nella relazione di progetto. Successivamente, sarà oggetto di controllo in sede di richiesta di incentivo ai sensi di quanto riportato nel [paragrafo 4.6](#).

Impianti solari termodinamici

Un impianto solare termodinamico può risultare un impianto ibrido se parte dell'impianto genera calore sfruttando altre fonti di energia, rinnovabili e non, oltre all'energia solare come sorgente di calore ad alta temperatura.

In tal caso, è necessario che l'impianto sia dotato di tutte le apparecchiature necessarie a calcolare i contributi energetici, imputabili a ciascuna fonte termica, che alimentano il medesimo ciclo termodinamico come sorgenti di calore ad alta temperatura per la produzione di energia elettrica.

La frazione di integrazione (F_{int}) di un impianto solare termodinamico è la quota di produzione netta non attribuibile alla fonte solare. Si rappresenta che, ai fini della richiesta di iscrizione alle procedure competitive, per la determinazione della frazione di integrazione e della conseguente potenza dell'impianto, è necessario fare riferimento all'eventuale valore massimo indicato nel titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto o, in mancanza di riferimento esplicito, nel progetto ad esso relativo.

Nel caso tali dati non siano riportati nei suddetti documenti, il Soggetto Richiedente dovrà indicare la frazione di integrazione massima con la quale intende esercire l'impianto nel corso della vita utile e la relativa potenza calcolata ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lett. g) punto 2. del DM FER2.

Al riguardo, si precisa che eventuali modifiche alle condizioni d'esercizio dell'impianto successive all'iscrizione alla procedura competitiva e tali da determinare un aumento della frazione di integrazione o un valore di questa tale da determinare un aumento di potenza ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lett. g) punto 2. del DM FER2, rispetto a quanto dichiarato in fase di iscrizione, determineranno, anche se regolarmente autorizzate, la decadenza dal diritto agli incentivi.

Gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, devono rispettare inoltre i seguenti requisiti:

a) avere un sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a:

1. 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia superiore a 50.000 m²;
2. 0,4 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia compresa tra 10.000 e 50.000 m²;
3. per superfici captanti inferiori a 10.000 m² non è necessariamente previsto un sistema di accumulo con capacità termica minima;

b) non devono utilizzare come fluido termovettore né come mezzo di accumulo sostanze e/o preparati classificati come molto tossici, tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e loro successive modificazioni.

In sede di iscrizione alle procedure competitive, tali requisiti devono essere dichiarati con la DSAN e riscontrabili nel titolo autorizzativo e/o nella relazione di progetto; successivamente, saranno oggetto di controllo in sede di richiesta di incentivo ai sensi di quanto riportato nel [paragrafo 4.6](#).

Impianti fotovoltaici floating

I moduli fotovoltaici installati devono essere testati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, al fine di dimostrare la qualità del prodotto e la sicurezza elettrica e meccanica del componente durante il periodo di vita atteso.

Impianti a energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina

La tipologia tecnico/costruttiva deve essere precisata nel titolo autorizzativo e/o nella concessione demaniale, ad esempio se si tratta di impianti che sfruttano (elenco non esaustivo):

- energia delle correnti marine,
- energia delle maree,
- energia del moto ondoso.

Impianti alimentati a biogas ottenuto da digestione anaerobica della biomassa

Gli impianti alimentati a biogas devono rispettare i requisiti di seguito richiamati per la partecipazione alle procedure competitive e per l'accesso agli incentivi:

- a) impiego di almeno l'80% di sottoprodotti elencati nella Tabella 1, Parte A allegata al DM FER2 e al massimo il 20% di quota residua composta dai prodotti di cui alla Tabella 1, Parte B allegata al DM FER2.
- b) la quantità di prodotti e di sottoprodotti impiegati, per almeno il 51% in peso, dovrà provenire dal ciclo produttivo delle aziende agricole che realizzano l'impianto di produzione di energia elettrica. Tale requisito è attestato in sede di iscrizione alle procedure competitive con la compilazione di una scheda o relazione descrittiva delle materie prime che saranno utilizzate presso l'impianto contenente almeno le seguenti informazioni:
 - i. tipologia/e di materie in ingresso all'impianto,
 - ii. quantità previste,
 - iii. descrizione dell'eventuale processo di pretrattamento e/o trattamento,
 - iv. provenienza e sintesi del piano di approvvigionamento.

In alternativa alla scheda o alla relazione tecnica è possibile trasmettere, se già disponibili, anche gli eventuali contratti o precontratti di fornitura previsti o già stipulati e/o se disponibile, il piano di alimentazione delle biomasse allegato al titolo autorizzativo o all'istanza di rilascio del titolo autorizzativo presentata all'Ente competente. Pertanto, in sede di iscrizione alle procedure competitive e sulla base di quanto riportato nella visura camerale, il Soggetto Richiedente deve risultare un'azienda agricola o un Consorzio di aziende agricole;

- c) le vasche del digestato tal quale degli impianti devono essere di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni e dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano, ad eccezione dei casi in cui il digestato non venga stoccato ma avviato direttamente al processo di compostaggio. Tale requisito costruttivo deve essere esplicitamente deducibile dai documenti allegati al titolo autorizzativo (relazione di progetto, elaborati grafici di progetto, etc.). In particolare, sia in sede di iscrizione alle procedure competitive sia in sede di richiesta di accesso agli incentivi, tale requisito sarà oggetto del seguente controllo:

$$V_{\text{tot}} \geq Q_d \times 30$$

Laddove:

V_{tot} è la $\sum V_i$ dove V_i è il volume della i -esima vasca di raccolta del digestato tal quale impiegata nell'impianto;
 Q_d è la produzione media annua di digestato in mc/giorno o ton/giorno, considerando la densità indicata nella relazione di progetto per il digestato o in via cautelativa pari a 1.000 kg/mc;
30 giorni sono i giorni minimi di stoccaggio;

- d) l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente.

Il titolo autorizzativo e/o la relazione di progetto dovranno contenere l'indicazione su come viene impiegata l'energia termica in presenza di eventuali utenze termiche in sito per accertare la possibilità del recupero dell'energia termica e anche l'autoconsumo.

A tale fine si precisa che il calore impiegato per la regolazione termica del processo di digestione non è considerato calore autoconsumato a servizio di processi aziendali.

Nel caso in cui il Soggetto Richiedente sia un consorzio, è possibile considerare quali utenze termiche dei processi aziendali, le utenze di proprietà di uno o più consorziati.

In sede di iscrizione alle procedure competitive, i requisiti di cui ai punti da a) a d) devono essere dichiarati nella DSAN e riscontrabili nel titolo autorizzativo e/o nella relazione di progetto; in seguito, saranno oggetto di controllo in sede di richiesta di incentivo ai sensi di quanto riportato nel [paragrafo 4.6](#).

Impianti alimentati a biomasse

Per gli impianti alimentati a biomassa la partecipazione alle Procedure competitive e l'accesso agli incentivi sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:

- a) impiego di almeno l'80% di sottoprodotti elencati nella Tabella 2, Parte A allegata al DM FER2 e al massimo il 20% di quota residua composta dai prodotti di cui alla Tabella 2, Parte B allegata al DM FER2. Per entrambe le categorie di sottoprodotti della parte A e prodotti della parte B non è prevista la trasformazione in pellet.
- b) la quantità di prodotti e di sottoprodotti impiegati sono approvvigionati dalle aziende realizzatrici degli impianti con accordi che identificano le aree geografiche e i siti di provenienza dei medesimi prodotti e sottoprodotti.
Tale requisito è attestato in sede di iscrizione alle procedure competitive con la compilazione di una scheda o relazione descrittiva delle materie prime utilizzate presso l'impianto contenente almeno le seguenti informazioni:
 - i. tipologia/e di materie in ingresso all'impianto,
 - ii. quantità previste,
 - iii. descrizione dell'eventuale processo di pretrattamento e/o trattamento,
 - iv. provenienza e sintesi del piano di approvvigionamento.

In alternativa alla scheda o alla relazione tecnica, è possibile trasmettere, se già disponibili, anche gli eventuali contratti o precontratti di fornitura previsti o già stipulati e/o se disponibile, il piano di alimentazione delle biomasse allegato al titolo autorizzativo o all'istanza di rilascio del titolo autorizzativo presentata all'Ente competente. In particolare, in sede di richiesta di accesso agli incentivi tale requisito sarà verificato confrontando la ricetta di alimentazione dell'impianto con la fornitura annuale dell'azienda che si configura come Soggetto Richiedente o delle aziende ad essa collegate o consorziate, in base a specifici contratti stipulati per l'approvvigionamento dei prodotti e dei sottoprodotti di alimentazione;

- c) l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente. Il titolo autorizzativo e/o la relazione di progetto dovranno contenere l'indicazione su come viene impiegata l'energia termica in presenza di eventuali utenze termiche in sito per accertare la possibilità del recupero dell'energia termica e anche l'autoconsumo.

A tale fine si precisa che il calore impiegato per il trattamento della biomassa, ai fini dell'ottimizzazione del processo di combustione o gassificazione, non è considerato calore autoconsumato a servizio di processi aziendali.

Durante l'esercizio dell'impianto deve essere garantito il rispetto del limite di emissione per le polveri pari a 50 mg/Nm³ (tenore di ossigeno del 6%); in particolare:

- per impianti con potenza termica maggiore di 1 MW, il limite si intenderà rispettato ai sensi dell'Allegato 1 alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006;
- per impianti con potenza termica minore di 1 MW, il limite si intenderà rispettato in caso sia esplicitato nel titolo autorizzativo o nella relazione di progetto il rispetto di un limite di emissione inferiore o uguale ai 50 mg/Nmc; nel caso in cui nel titolo non sia esplicitato un limite di emissione per le polveri inferiore o uguale ai 50 mg/Nmc, in sede di richiesta di accesso agli incentivi il proponente dovrà fornire un rapporto di prova, redatto da laboratorio accreditato e realizzato

secondo la metodologia vigente (UNI EN 13284-1:2003 - metodo gravimetrico), che testimoni il rispetto del suddetto limite;

- d) i sottoprodotti e i prodotti impiegati devono garantire, rispetto al combustibile fossile di riferimento, un risparmio emissivo di gas a effetto serra pari almeno al 70% come deducibile dai valori *standard* applicabili per la produzione di energia elettrica di cui all'Allegato VII, Parte A1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, prendendo come parametro di riferimento la distanza geografica in linea d'aria tra l'impianto e i siti di provenienza. Per i sottoprodotti e i prodotti non espressamente indicati nel citato Allegato VII, il risparmio emissivo di gas a effetto serra si intende rispettato quando la predetta distanza geografica è inferiore a 500 km.

In sede di iscrizione alle procedure competitive i requisiti di cui ai punti da a) a d) devono essere dichiarati nella DSAN e riscontrabili nel titolo autorizzativo e/o nella relazione di progetto; il rispetto dei requisiti sarà poi oggetto di controllo in sede di richiesta di incentivo ai sensi di quanto riportato nel [paragrafo 4.6](#).

2.3. Requisiti di partecipazione per gli impianti soggetti a valutazione accelerata

Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW e per gli impianti nella titolarità delle amministrazioni locali previsti e finanziati nell'ambito delle misure sperimentali e innovative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Soggetto Richiedente può avvalersi della procedura accelerata di valutazione dei progetti.

Il Soggetto Richiedente è tenuto ad inviare al GSE la richiesta di procedura accelerata di valutazione per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo ferelettriche@pec.gse.it e, per copia conoscenza, all'Ente competente per il rilascio dell'autorizzazione.

La richiesta dovrà essere inoltrata dal Soggetto Richiedente entro 5 giorni lavorativi dall'invio dell'istanza di Autorizzazione Unica all'Ente competente. Nella richiesta dovranno essere comunicati al GSE:

- l'Ente a cui è stata inviata la richiesta di Autorizzazione Unica, indicando, ove possibile, nominativo e recapiti di una persona di riferimento identificata nel procedimento amministrativo;
- il numero di protocollo assegnato dall'Ente all'istanza di richiesta di Autorizzazione Unica;
- copia dell'istanza di richiesta Autorizzazione Unica;
- copia del protocollo di ricezione dell'istanza di richiesta Autorizzazione Unica (timbro dell'Ente, ricevuta di consegna pec ecc.).

A seguito di specifica richiesta di procedura accelerata di valutazione, trasmessa tramite PEC da parte del Soggetto Richiedente, il GSE esamina il progetto per via telematica parallelamente allo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 28 del 2011.

Entro 30 giorni dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione, il GSE, qualora la valutazione abbia dato esito positivo, trasmette per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del Soggetto Richiedente una qualifica di idoneità alla procedura accelerata. Tale qualifica sarà contraddistinta da un codice di idoneità alla procedura accelerata.

Il Soggetto Richiedente che ha ottenuto tale codice potrà partecipare alla prima procedura utile bandita ai sensi del DM FER2 presentando la richiesta di iscrizione tramite il Portale FER-E, come dettagliato al [paragrafo 3.3.2](#), e allegando i documenti previsti dall'Allegato 2.a.

Il GSE, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del DM FER2, valuterà la riduzione della soglia di potenza di 10 MW per l'accesso alla procedura accelerata.

3. Procedure competitive pubbliche per l'accesso agli incentivi

L'accesso agli incentivi avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive bandite dal GSE in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza.

Nel presente capitolo saranno illustrati tempi e modalità di svolgimento delle procedure competitive previste, le modalità di riallocazione della capacità produttiva eventualmente non assegnata, le modalità e gli adempimenti previsti per la partecipazione alle procedure e per l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Sono inoltre disciplinati i criteri di formazione delle graduatorie e i motivi di esclusione nonché gli effetti delle rinunce e i motivi che, eventualmente accertati successivamente all'entrata in esercizio, in fase di valutazione della richiesta di accesso agli incentivi, comportano la decadenza dalla graduatoria.

3.1. Modalità di svolgimento e calendario

Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

A ciascuna procedura competitiva corrisponde:

- un bando (avviso pubblico);
- un contingente di capacità produttiva, espresso in MW, per ogni procedura prevista, da assegnare agli impianti che partecipano alla procedura;
- una graduatoria, redatta dal GSE in esito alla selezione dei progetti e che tiene conto dell'eventuale ribasso percentuale offerto rispetto alla tariffa di riferimento posta a base della procedura competitiva e dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità.

Il DM FER2 prevede 9 tipologie di procedure, dipendenti dalla Tipologia di impianto e dalla categoria di intervento:

Procedura	Tipologia di impianto	Categoria
Procedure tipo A	Biogas	Nuovi impianti
	Biomasse	Nuovi impianti
Procedure tipo B	Solare termodinamico piccola taglia	Nuovi impianti
Procedure tipo B-1	Solare termodinamico media/grande taglia	Nuovi impianti
Procedure tipo C	Geotermico tradizionale con innovazioni	Nuovi impianti
Procedure tipo C-1	Geotermico a emissioni nulle	Nuovi impianti
Procedure di Tipo D	Fotovoltaico <i>floating</i> su acque interne	Nuovi impianti
Procedure tipo E	Fotovoltaico <i>off-shore floating</i>	Nuovi impianti
	Energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina	Nuovi impianti
Procedure tipo E-1	Eolico <i>off-shore</i>	Nuovi impianti
Procedure tipo F	Geotermico tradizionale con innovazioni	Rifacimento

Ciascuna procedura competitiva resta aperta per un periodo di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando sul sito web del GSE e le relative graduatorie sono pubblicate entro i 90 giorni successivi alla data di chiusura. In tale ambito si definiscono:

- periodo di apertura: periodo per la presentazione, da parte dei Soggetti Richiedenti, delle richieste di partecipazione alle procedure competitive, pari a 60 giorni (dalla data di apertura alla data di chiusura);
- periodo di valutazione della completezza documentale: periodo di cinque giorni lavorativi successivi alla data di chiusura della procedura competitiva entro il quale il GSE riscontra, per tutte le richieste, la completezza della documentazione allegata all'istanza di partecipazione e comunica al Soggetto Richiedente eventuali carenze documentali (quali, ad esempio, l'istanza di partecipazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non firmata o incompleta). Tali carenze devono essere sanate dal Soggetto Richiedente entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del GSE;
- periodo di valutazione: periodo successivo alla data di chiusura della procedura durante il quale il GSE valuta i progetti relativi alle richieste pervenute, al fine di verificare il rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione agli incentivi. Tale periodo, al massimo pari a 90 giorni a partire dalla data di chiusura della procedura, si conclude con la pubblicazione della graduatoria.

Il GSE pubblica il bando recante i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di partecipazione alle procedure competitive, nonché l'indicazione del contingente di capacità produttiva da assegnare, secondo il calendario riportato in Appendice A.

3.2. Contingenti di potenza e modalità di riallocazione della capacità produttiva non assegnata

I contingenti di potenza complessivamente resi disponibili nelle procedure competitive indette nel quinquennio 2024-2028 sono individuati nella tabella 1 dell'articolo 4 del DM FER2.

I contingenti di potenza specifici per i singoli bandi, pubblicati secondo lo schema di avviso pubblico di cui all'Allegato 1.a e secondo il calendario definito nell'Appendice A delle presenti Regole Operative, saranno di volta in volta indicati nel relativo avviso pubblico.

In caso di mancata saturazione del contingente di potenza, il GSE, per ogni tipologia di procedura, al fine di riallocare le risorse disponibili, prevede dei meccanismi di riallocazione della potenza non assegnata: in ciascuna procedura competitiva la quota di potenza residua non assegnata è attribuita al contingente della prima procedura successiva, fino all'esaurimento dei contingenti.

Nel caso di ulteriori procedure, il GSE renderà note le date di apertura e chiusura e i contingenti disponibili attraverso la pubblicazione dei relativi bandi sul proprio sito internet (www.gse.it).

Inoltre, il GSE valuterà la possibilità di riallocare la quota di potenza relativa a impianti risultati ammessi in posizione utile in una precedente graduatoria e per i quali il Soggetto Richiedente ha presentato rinuncia, tramite apposita funzionalità del Portale FER-E secondo quanto indicato al [paragrafo 3.4.2](#) delle presenti Regole Operative.

Per ciascuna procedura competitiva, il contingente di potenza, rideterminato secondo quanto sopra descritto, sarà comunicato dal GSE nel rispettivo bando.

Il GSE si riserva la facoltà, espletato il numero minimo di bandi previsto per ogni procedura, di riallocare l'eventuale quota residua del contingente complessivo di una procedura su altre procedure per le quali il relativo contingente complessivo è risultato saturato.

3.3. Modalità di partecipazione

Le richieste di iscrizione alle procedure competitive e la documentazione da allegare, ivi incluse le DSAN, devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il Portale FER-E, per il cui utilizzo si rimanda, oltre a quanto riportato nel presente capitolo, alla Guida all'utilizzo del Portale FER-E per l'iscrizione alle procedure competitive previste dal DM FER2 (nel seguito, "Guida all'utilizzo del Portale FER-E"). Eventuali richieste inviate

avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale FER-E, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

L'invio della richiesta di iscrizione alle procedure competitive implica, da parte del Soggetto Richiedente, l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Regole Operative, del Bando e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

All'atto della presentazione della richiesta di iscrizione alle procedure competitive, per i Soggetti Richiedenti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto versamento del contributo per le spese di istruttoria (ad esempio, contabile bancaria rilasciata dall'istituto di Credito a conferma dell'effettuazione del pagamento). Il versamento deve essere effettuato solo dopo aver ottenuto, tramite il Portale FER-E, il Codice FER, identificativo della richiesta di iscrizione, da inserire nella causale di pagamento.

Il caricamento delle richieste deve avvenire necessariamente, a pena di esclusione, durante il periodo di apertura delle procedure, individuato dai relativi bandi; a tutela della parità di trattamento, le richieste pervenute successivamente alla chiusura del suddetto periodo non saranno per nessun motivo tenute in considerazione. Non sarà presa in considerazione nessuna contestazione per mancata o ritardata ricezione della richiesta di iscrizione; a tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'orario come registrati nel Portale FER-E.

L'invio della richiesta di iscrizione entro il termine di chiusura delle procedure competitive è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Richiedente.

Il GSE si riserva di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al Portale FER-E, qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura delle procedure competitive.

Si raccomanda, pertanto, ai Soggetti Richiedenti di prendere visione delle presenti Regole Operative e di collegarsi al Portale FER-E con il dovuto anticipo.

3.3.1. Portale per l'iscrizione alle procedure competitive

Le richieste di iscrizione alle procedure competitive devono essere trasmesse attraverso il Portale FER-E, esclusivamente secondo le modalità illustrate nel presente capitolo e dettagliate nella apposita Guida all'utilizzo del Portale FER-E.

Il Portale FER-E è interoperabile con il sistema GAUDÌ, gestito da Terna al fine di consentire un'interazione quanto più efficace tra i due sistemi. Prima di inoltrare la richiesta di iscrizione alle procedure competitive al GSE, il Soggetto Richiedente è tenuto a effettuare la registrazione dell'impianto su GAUDÌ, validata dal Gestore di Rete. Per tale motivo, sarà possibile inviare la richiesta di iscrizione solo dopo che l'impianto sia passato su GAUDÌ nello stato "*Impianto Validato*", indicativo della validazione del Gestore di Rete, ad eccezione degli impianti che si iscrivono alle procedure competitive in forza della sola VIA come precisato al paragrafo 2.2.1.

In conformità con il sistema GAUDÌ, l'inserimento nei campi specifici del Portale FER-E della potenza dell'impianto deve essere effettuato indicando i valori in kW.

A titolo esemplificativo, nel caso di un impianto fotovoltaico costituito da 315 moduli, ciascuno di potenza nominale pari a 225 W, il valore di potenza deve essere convertito in kW e indicato come pari a 70,875 kW.

Per poter accedere al Portale FER-E, il Soggetto Richiedente deve preliminarmente registrarsi come Utente sul sito del GSE nella sezione Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) e, solo successivamente, richiedere l'accesso al Portale FER-E. I dati anagrafici richiesti comprendono anche il codice fiscale e/o la partita IVA, necessari ai fini dell'individuazione del corretto regime fiscale al quale assoggettare gli incentivi. Il sito del GSE, nella sezione Area Clienti, rilascia all'Utente le credenziali personali di accesso (User ID e Password) e, tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato in fase di registrazione, un portafoglio PIN da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti che il Soggetto Richiedente intenda autorizzare a operare per suo conto sul Portale FER-E.

Gli utenti autorizzati a operare sul Portale FER-E sono tenuti a conservare le credenziali e i codici PIN così ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE o a terzi. Il Soggetto Richiedente e gli eventuali utenti autorizzati, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Richiedente, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo delle credenziali e, in generale, dall'utilizzo improprio o comunque pregiudizievole. In tali casi il GSE si riserva di esperire le azioni consentite dall'ordinamento a tutela del proprio operato a fronte di eventuali danni subiti.

Il Portale FER-E, così come previsto dal DM FER2 consente la presentazione delle richieste di partecipazione alle procedure competitive per singolo impianto; nella Figura 1 è schematicamente rappresentato il diagramma di flusso per la presentazione delle richieste. Le modalità di presentazione e invio delle richieste sono descritte in dettaglio nel paragrafo 3.3.2.

Si specifica che alcuni dati da indicare sul Portale FER-E, quali ad esempio le potenze di targa degli alternatori ai fini della determinazione della potenza, nel caso di un impianto eolico di potenza fino a 500 kW, potrebbero non essere disponibili in forma definitiva all'atto dell'iscrizione alle procedure competitive.

In tali casi, è necessario indicare i dati coerentemente a quanto riportato nel progetto autorizzato.

Si rappresenta che il GSE non può fornire specifica assistenza ai fini dell'iscrizione, potendo eventualmente fornire chiarimenti solamente ai quesiti di carattere generale mediante la pubblicazione, sul proprio sito internet (<https://supportogse.service-now.com>), di specifiche FAQ.

Si invitano pertanto i Soggetti Richiedenti ad assumere, nella compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'atteggiamento eventualmente più "conservativo", caricando sul Portale FER-E, ove ritenuto utile, a corredo della richiesta d'iscrizione, una breve nota riportante le assunzioni in base alle quali la dichiarazione stessa è stata resa. Tale nota avrà lo scopo di illustrare le ragioni sottese alle dichiarazioni rese in merito ad un determinato dato o una determinata circostanza da parte del Soggetto Richiedente, così da circoscrivere le eventuali contestazioni e le relative conseguenze in caso di accertata dichiarazione non veritiera.

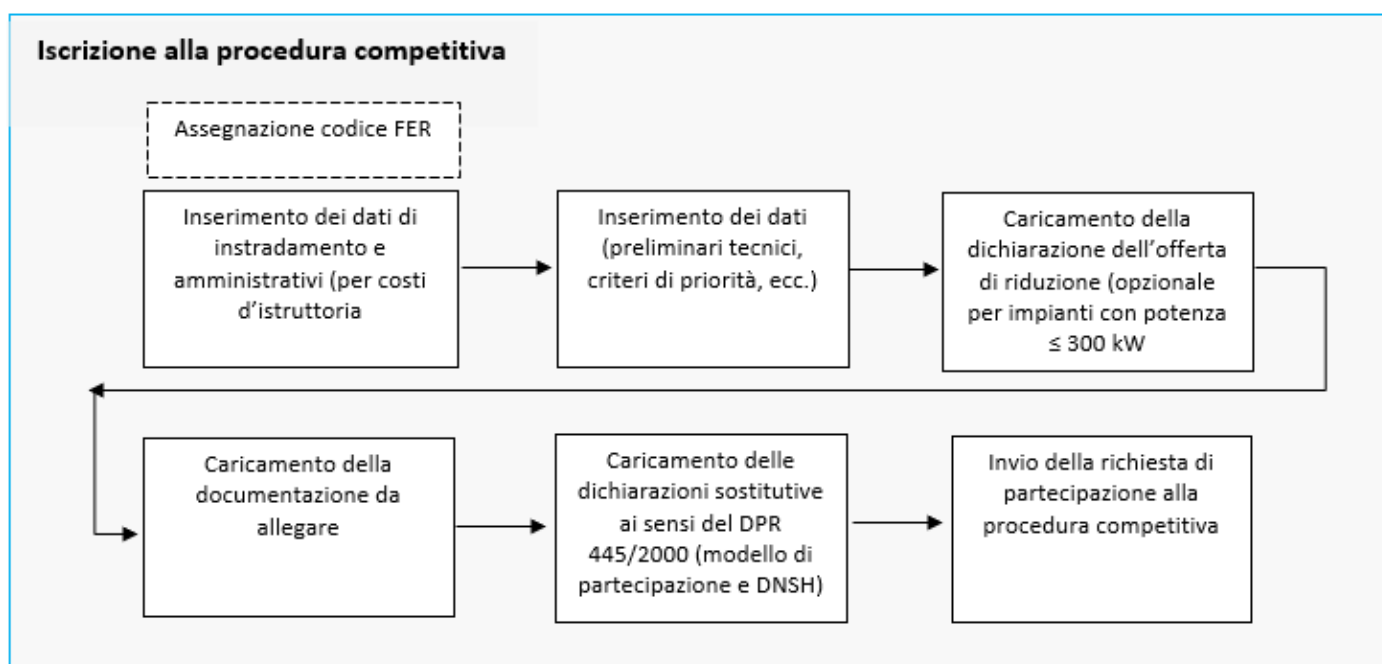


Figura 1 - Diagramma di flusso per la presentazione delle richieste di iscrizione alle procedure competitive

3.3.2. Richiesta di iscrizione alle procedure competitive

Per la richiesta di iscrizione di un impianto alle procedure competitive è necessario:

- inserire, nella sezione *Dati Instradamento*, le informazioni obbligatorie relative all'impianto per l'indirizzamento automatico alla sezione specifica del Portale FER-E quali, ad esempio:
 - o il Codice Censimp dell'impianto e il Codice richiesta, attribuiti da Terna (nel caso in cui il sistema non riconosca i codici inseriti, è posta in capo al Soggetto Richiedente la verifica della loro correttezza e l'aggiornamento nel sistema GAUDÌ);
 - o la tipologia di fonte dell'impianto;
 - o la categoria di intervento;
 - o la potenza nominale dell'impianto;
 - o la potenza nominale cumulata, come definita al [paragrafo 2.2.2.2.](#);
- completare, a seguito della conferma dei "*dati di instradamento*", la sezione *Costi istruttoria*. In tale sezione devono essere inseriti i dati amministrativi/fiscali del Soggetto Richiedente secondo le modalità indicate al [paragrafo 9.1](#). Successivamente al salvataggio dei dati, il sistema informatico assegna automaticamente un codice richiesta (Codice FER) che identifica univocamente la singola richiesta (una richiesta per ciascun impianto, relativa a una determinata categoria di intervento);
- completare i dati relativi alle seguenti altre sezioni del Portale FER-E:
 - a. *Dati Preliminari* in cui devono essere inseriti gli estremi della connessione elettrica e i dati relativi all'ubicazione dell'impianto;
 - b. *Riferimenti* in cui è necessario indicare la modalità di comunicazione con la quale ricevere eventuale corrispondenza del GSE (PEC o Raccomandata A/R), specificando l'indirizzo, e, solo nel caso in cui il Soggetto Richiedente sia una persona giuridica, se il firmatario delle dichiarazioni rese è il Legale Rappresentante o un suo Procuratore (nel qual caso è necessario indicare i riferimenti);
 - c. *Scheda Tecnica* in cui occorre indicare le caratteristiche generali dell'impianto necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti, nonché all'applicazione dei criteri di priorità previsti dal DM FER2 per la formazione delle graduatorie;
 - d. *Offerta* in cui deve essere inserito il valore della riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento e deve essere caricata l'apposita dichiarazione di offerta firmata (con firma autografa o digitale). Tale sezione è editabile obbligatoriamente per impianti con una potenza maggiore di 300 kW e volontariamente per impianti con potenza minore o uguale a 300 kW (come chiarito nel [paragrafo 3.3.6](#) delle presenti Regole Operative);
 - e. *Allegati* in cui il Soggetto Richiedente deve caricare tutti i documenti obbligatori previsti dall'Allegato 2.a per la specifica tipologia d'impianto e per l'attestazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di priorità previsti dal DM FER2 per la formazione delle graduatorie.

Nel caso l'Impianto oggetto di richiesta di iscrizione, sia stato in precedenza qualificato idoneo tramite procedura di Valutazione Accelerata, il Soggetto Richiedente dovrà indicare sul portale il relativo codice di qualifica di idoneità assegnato all'impianto e comunicato dal GSE.

Ai sensi dell'articolo 6 del DM FER2, sarà possibile partecipare alla procedura competitiva allegando la sola offerta di riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento.

Il Soggetto Richiedente dovrà comunque:

- compilare tutti i dati richiesti dal Portale FER-E;
- caricare tutti i documenti previsti nella sezione 1 dell'Allegato 2.a.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti e aver caricato tutti i documenti obbligatori nella sezione *Allegati*, nella sezione *Conferma*, sarà possibile scaricare la DSAN ai sensi del DPR 445/2000, generata

automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Richiedente. Una volta verificata la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenuti, il Soggetto Richiedente è tenuto, a pena di esclusione, a firmarla (con firma autografa o digitale) e caricarla sul Portale FER-E nella sezione *Conferma*, corredandola del documento di identità in corso di validità del firmatario (i modelli delle richieste di iscrizione alle procedure competitive, generati automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, sono riportati nell'Allegato 1.b delle presenti Regole Operative).

L'invio della richiesta di iscrizione alle procedure competitive è possibile solo a seguito dell'avvenuto caricamento della dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76, debitamente sottoscritta e, ove previsti, dell'offerta di riduzione percentuale e della documentazione relativa alla specifica tipologia di impianto per l'attestazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di priorità previsti dal DM FER2 (come dettagliata nell'Allegato 2.a).

Il Soggetto Richiedente, dopo aver caricato sul Portale FER-E la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovrà inviare la richiesta di iscrizione alle procedure competitive al GSE, utilizzando l'apposita funzionalità *Invio Richiesta* della sezione *Conferma*. La richiesta si intende trasmessa e acquisita dal Portale FER-E solo a seguito di tale adempimento. È possibile scaricare dal Portale FER-E nella sezione *Conferma*, la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di iscrizione.

Si sottolinea che non sono considerate ammissibili le richieste corredate di Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal format reso disponibile dal sistema o riportanti modifiche o correzioni, ovvero incomplete o non firmate.

Inoltre, non sono considerate ammissibili le richieste corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà riportanti un codice identificativo diverso da quello inserito nell'apposito campo della sezione *Conferma*: tale codice corrisponde all'ultimo salvataggio di dati effettuato nelle sezioni precedenti del Portale FER-E e identifica l'ultima dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà generata.

Il Soggetto Richiedente è inoltre tenuto a conservare, per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale FER-E e resi mediante la succitata Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3.3.3. Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione e, ove presenti, della riduzione percentuale della tariffa

La richiesta di iscrizione alle procedure competitive, in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è generata automaticamente dal Portale FER-E sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Richiedente. Qualora questi apporti modifiche ai dati precedentemente inseriti, prima di procedere alla sottoscrizione della richiesta, al caricamento sul Portale FER-E e al suo successivo invio al GSE, è tenuto a verificare la congruità tra i nuovi dati inseriti e quelli risultanti nella dichiarazione generata a seguito delle rettifiche operate.

Nei casi in cui, successivamente all'invio della richiesta di iscrizione:

- dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche rispetto a quanto dichiarato, quali, a titolo esemplificativo, revoca, annullamento, sospensione, sopravvenuta inefficacia e/o invalidità dei titoli autorizzativi/abilitativi/concessori;
- il Soggetto Richiedente dovesse rendersi conto di aver indicato dati inesatti o incompleti;
- il Soggetto Richiedente dovesse rendersi conto di non aver trasmesso tutta la documentazione richiesta comprovante il possesso dei requisiti per l'iscrizione e la sussistenza dei criteri di priorità dichiarati;
- si intenda modificare l'eventuale offerta di riduzione percentuale della tariffa presentata;

il Soggetto Richiedente potrà annullare la richiesta di iscrizione alle procedure competitive contenente dati non più rispondenti a verità o dati inesatti o incompleti, collegandosi al Portale FER-E e seguendo le istruzioni per la funzionalità di rinuncia riportate nell'apposita *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*.

Qualora, nonostante le variazioni intervenute, sussistano comunque i requisiti per presentare una nuova richiesta, il Soggetto Richiedente potrà inoltrare la stessa, ripetendo le operazioni descritte nel [paragrafo 3.3.2](#) entro e non oltre il periodo di apertura delle procedure competitive.

Nei soli casi in cui si renda necessario annullare la richiesta successivamente al salvataggio della sezione *Instradamento*, ma prima dell'invio della richiesta stessa, è possibile avvalersi della funzionalità *Sostituzione pratica* disponibile sul Portale FER-E quale opzione all'atto della creazione di una nuova istanza. In tale caso, dovrà essere indicato il Codice FER della richiesta da sostituire che sarà automaticamente annullata all'avvenuto invio della nuova istanza. Per maggiori informazioni si rimanda all'apposita *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*.

La nuova richiesta, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola a essere considerata dal GSE ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di divergenza o di non coerenza dei dati, sarà l'ultima richiesta di iscrizione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal Soggetto Richiedente a prevalere e a far fede ai fini della formazione della graduatoria. Ne deriva che nessuna eventuale contestazione o reclamo in tal senso sarà tenuto in considerazione.

In caso di annullamento tramite la funzionalità di rinuncia del Portale FER-E e successivo caricamento di una nuova richiesta o in caso di sostituzione, il Soggetto Richiedente è obbligatoriamente tenuto al versamento di un nuovo contributo, qualora già effettuato, a copertura delle spese di istruttoria di cui al [paragrafo 9.1](#).

Il GSE provvederà a restituire gli importi riferiti alle richieste non inviate, annullate o sostituite, secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, accreditando tali somme sulle coordinate bancarie compilate dal Soggetto Richiedente nella sezione "*Costi Istruttoria*".

3.3.4. Integrazioni documentali successive alla valutazione di completezza documentale

Come riportato al [paragrafo 3.1](#), entro 5 giorni lavorativi dalla data di chiusura della procedura competitiva, il GSE riscontra la completezza della documentazione allegata all'istanza di partecipazione e comunica al Soggetto Richiedente eventuali carenze documentali (quali, ad esempio, l'istanza di partecipazione, resa nella forma di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, non firmata o incompleta). Tali carenze devono essere sanate dal Soggetto Richiedente entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del GSE.

L'eventuale richiesta d'integrazione documentale è comunicata attraverso l'invio di un'e-mail di avviso all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Soggetto Richiedente nell'ambito della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva; la comunicazione sarà disponibile e visualizzabile nel Portale FER-E.

Nella richiesta sono indicati i documenti da integrare sul Portale FER-E, risultati mancanti o carenti per la valutazione della richiesta di iscrizione alle procedure competitive, nonché i termini entro i quali provvedere all'integrazione.

Si specifica che durante la fase di valutazione di completezza documentale, il GSE non entrerà nel merito delle dichiarazioni e dei dati resi, né esaminerà il contenuto dei documenti allegati, ma si limiterà a:

- verificare la corrispondenza tra la tipologia di documento richiesto e la tipologia del documento caricato a portale dal Soggetto Richiedente;
- verificare la presenza di documenti incompleti, corrotti, non leggibili, o non contenenti testo;
- verificare la presenza di firma autografa o digitale sulla DSAN e del documento di identità del dichiarante;
- verificare che la DSAN caricata dal Soggetto Richiedente sia l'ultima generata dal portale informatico.

La mancata integrazione dei documenti entro il termine stabilito nella richiesta inviata dal GSE non comporterà l'esclusione automatica dalla graduatoria e l'impianto in oggetto parteciperà comunque alla fase di valutazione del progetto, che verrà eseguita da parte del GSE sulla base dei documenti già in possesso.

3.3.5. Responsabilità del Soggetto Richiedente in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati e documenti non veritieri o contenenti informazioni non più rispondenti a verità

La richiesta di iscrizione può essere effettuata, esclusivamente mediante il modello di DSAN generato automaticamente dal Portale FER-E, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza da parte del Soggetto Richiedente delle sanzioni penali e amministrative previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o non più rispondenti a verità (i modelli sono riportati nell'Allegato 1.b delle presenti Regole Operative).

Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'utilizzo di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità è sanzionato, come previsto dall'art.76 del DPR 445/2000, ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nel corso dell'iscrizione alla procedura competitiva, il Soggetto Richiedente è chiamato a verificare i dati e i documenti inseriti e, nella consapevolezza della loro rilevanza anche ai fini della formazione della graduatoria e delle sanzioni previste dal DPR 445/2000, a confermarne la correttezza e la veridicità.

La richiesta di iscrizione alle procedure competitive dà avvio al processo di incentivazione di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 11 del D.M. 31 gennaio 2014 (cd. "DM Controlli").

Il Soggetto Richiedente è pienamente consapevole che:

- sulla base delle presenti Regole Operative è consentito modificare i dati e le informazioni fornite esclusivamente entro il periodo di apertura delle procedure competitive e secondo le modalità previste al [paragrafo 3.3.3](#);
- le richieste d'iscrizione alle procedure competitive sono basate su autodichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 sulla base delle quali sono formate le graduatorie;
- il Soggetto Richiedente deve inviare, a pena di esclusione, tramite il Portale FER-E la documentazione descritta nell'Allegato 2.a, atta a comprovare il rispetto dei requisiti generali e il possesso delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità;
- il GSE verifica la corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal Soggetto Richiedente e quanto riscontrabile nella documentazione obbligatoria trasmessa all'atto dell'iscrizione e, laddove rilevi l'assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati in fase di iscrizione, determina l'esclusione dalla graduatoria. Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso in cui il contingente non sia saturato, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine ad asseriti errori commessi all'atto della richiesta di iscrizione alle procedure competitive o di errata trasmissione della documentazione obbligatoria da parte del Soggetto Richiedente, non potendosi invocare il principio del "soccorso istruttorio", visti i principi stabiliti dal DM FER2, la natura concorsuale delle procedure e la possibilità, offerta dal Portale FER-E, di:

- rivedere i dati già inseriti e gli allegati già caricati;
- provvedere alla relativa modifica e sostituzione, nonché di annullare la richiesta originaria.

3.3.6. Riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento e Tariffa offerta

Il DM FER2 prevede per i Soggetti Richiedenti, in fase di iscrizione, la possibilità (per gli impianti con potenza fino a 300 kW) o l'obbligo (per gli impianti con potenza superiore a 300 kW) di formulare un'offerta di riduzione percentuale (nel seguito, "riduzione percentuale offerta") della Tariffa di riferimento.

Considerate le previsioni del DM FER2, ai fini della formazione delle graduatorie delle procedure competitive, la riduzione percentuale offerta assume un'importanza rilevante; infatti, costituisce il principale criterio per il

posizionamento degli impianti. Solo a parità di riduzione offerta, e in caso di saturazione del contingente, verranno infatti presi in considerazione gli altri criteri di priorità previsti dal decreto:

- a) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell'articolo 20 e 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- b) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

L'offerta di riduzione percentuale deve essere:

- espressa in cifre in percento e arrotondata alla terza cifra decimale (es: 20,152%);
- maggiore o uguale al 2,000%, per impianti con potenza superiore a 300 kW;
- comunicata dal Soggetto Richiedente attraverso l'apposita sezione *Offerta* del Portale FER-E, secondo le modalità descritte nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*; al riguardo, si precisa che il Soggetto Richiedente dovrà stampare l'offerta di riduzione percentuale, generata automaticamente dal Portale FER-E sulla base dei dati inseriti, e, una volta verificata la correttezza, sottoscriverla (con firma autografa o digitale), a pena di esclusione, e caricarla sul Portale FER-E.

L'offerta di riduzione percentuale si applica alla Tariffa di riferimento per il calcolo della Tariffa offerta e della Tariffa spettante. Per ciascuna tipologia di procedura, la Tariffa di riferimento è quella di cui all'Allegato 1 del DM FER2, ridotta del 3% all'anno a partire dal 2025. Per gli impianti con potenza fino a 300 kW, tale riduzione si applica a partire dal 2026.

3.4. Formazione della graduatoria

La graduatoria, pubblicata entro i 90 giorni successivi alla data di chiusura delle procedure competitive, è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Richiedenti, ai sensi del DPR 445/2000.

Fatti salvi gli eventuali successivi controlli di cui all'articolo 42 del D. Lgs. n. 28 del 2011, ai fini della pubblicazione della graduatoria, il GSE accerta il possesso dei requisiti di partecipazione e delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità dichiarati dal Soggetto Richiedente, attraverso l'esame della documentazione che il Soggetto Richiedente, a pena di esclusione, è tenuto a trasmettere all'atto dell'iscrizione. Per tutti i dettagli sulla documentazione da trasmettere all'atto dell'iscrizione si rimanda all'Allegato 2.a.

Qualora la potenza residua del contingente non sia sufficiente a coprire l'intera potenza dell'ultimo impianto ammesso, il Soggetto Richiedente di tale impianto potrà accedere agli incentivi solo per la quota parte di potenza rientrante nel contingente disponibile.

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione alle procedure competitive non sono soggette a scorrimento.

Ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 del DM FER2, la graduatoria è formata dal GSE nei limiti dei contingenti disponibili tenendo conto della maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento e, in caso di saturazione dei contingenti applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità di seguito elencati:

- 1) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell'articolo 20 e 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- 2) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

In relazione alla riduzione percentuale offerta sulla tariffa, si rimanda a quanto specificato al [paragrafo 3.3.2](#).

In relazione al criterio 1), si evidenzia che nelle more della definizione delle aree identificate come idonee in attuazione dell'articolo 20 e 23 del D. Lgs. 199 del 2021, il proponente potrà eventualmente dimostrare il possesso dei requisiti previsti agli artt. 20 comma 8 e 23 comma 3 del D. Lgs. 199 del 2021, che individuano già alcune aree considerate come idonee. Il possesso del criterio di priorità potrà essere esplicitato dall'Ente competente all'interno del titolo

autorizzativo; in alternativa, dovrà essere dimostrato tramite apposita asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'idoneità dell'area ai sensi degli articoli 20 e 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Relativamente al criterio 2) si specifica che la data di completamento della domanda corrisponde alla data riportata sulla ricevuta rilasciata dal Portale FER-E in fase di invio della richiesta di iscrizione, a meno dei casi in cui, dalla fase di verifica della completezza documentale, emerga la necessità di integrazione dei documenti inizialmente trasmessi. In caso di carenze documentali, gli impianti per i quali è stata richiesta un'integrazione, verranno collocati nella graduatoria in posizione successiva rispetto agli impianti per i quali la documentazione presentata nell'ambito della richiesta di incentivazione sia risultata completa, nel rispetto dei criteri di priorità indicati in precedenza.

3.4.1. Motivi di esclusione dalla graduatoria

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate dal GSE, comportano l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni o dei termini previsti dalle norme di riferimento, dal DM FER2, dalle presenti Regole Operative, dai Bandi;
- assenza o mancata evidenza, come desumibile dalla documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di iscrizione secondo quanto prescritto dall'Allegato 2.a, del possesso dei requisiti di iscrizione alle procedure competitive;
- qualora risulti saturato il relativo contingente, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti, assenza o mancata evidenza del possesso di uno o più dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione alle procedure competitive;
- mancata sottoscrizione della DSAN, oppure incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di iscrizione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità, o l'invio di dichiarazione non completa in tutte le pagine, non sottoscritta o sottoscritta con firma non autografa né digitale);
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla DSAN generata dal Portale FER-E;
- mancata trasmissione del documento di identità del sottoscrittore della DSAN;
- mancato o tardivo versamento o versamento in misura inferiore al dovuto, del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata trasmissione della documentazione obbligatoria prevista dall'Allegato 2.a alle presenti Regole Operative per la specifica fattispecie;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* all'iscrizione alle procedure competitive e/o all'ammissione ai meccanismi incentivanti, ove conosciuti dal GSE;
- sussistenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e s.s. del nuovo Codice dei contratti pubblici;
- sussistenza delle cause di esclusione di cui al Codice antimafia.

Il Soggetto Richiedente, con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze, in termini di esclusione, derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

Il GSE non assume alcuna responsabilità a seguito di esclusione dalla graduatoria derivante da uno o più motivazioni che potevano essere già riscontrate durante la fase di valutazione della completezza documentale, ad esempio, a titolo non esaustivo:

- DSAN non firmata;
- DSAN non corrispondente a quella generata dal portale;
- titolo autorizzativo caricato sul Portale FER-E relativo ad altro impianto.

3.4.2. Rinuncia alla posizione utile in graduatoria

L'eventuale rinuncia alla posizione utile conseguita in graduatoria può essere comunicata al GSE esclusivamente mediante l'apposita funzionalità presente sul Portale FER-E, per i cui dettagli si rimanda alla specifica Guida all'utilizzo del Portale FER-E.

3.4.3. Decadenza dalla graduatoria

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate dal GSE in fase di istruttoria della comunicazione di entrata in esercizio, comportano la decadenza dalla posizione utile in graduatoria e la conseguente perdita del diritto al riconoscimento degli incentivi previsti dal DM FER2.

- Entrata in esercizio successiva ai tempi previsti dal DM FER2:

La mancata entrata in esercizio entro l'ulteriore termine massimo di 9 mesi rispetto alle tempistiche di cui all'articolo 7, comma 1 del DM FER2 comporta la decadenza dalla graduatoria.

I termini previsti dal DM FER2 per l'entrata in esercizio degli impianti iscritti alle procedure competitive sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'Autorità competente, con provvedimento che rechi espresso differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti, e attestati da documenti comprovanti il nesso di causalità tra l'evento e il mancato rispetto del termine, o da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

- Assenza dei requisiti, dei criteri di priorità, difformità e false dichiarazioni:

L'impianto decade dalla graduatoria nel caso in cui sia riscontrata da parte del GSE, successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria, la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione alle procedure competitive e, nel caso in cui i contingenti risultino saturati, dei criteri di priorità rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, come dichiarati al momento dell'iscrizione, ovvero al ricorrere di una o più violazioni rilevanti così come previsto dall'articolo 11 del D.M. 31 gennaio 2014.

In caso di dichiarazioni false o mendaci, si applicano le sanzioni e le conseguenze previste dal DPR 445/2000.

- Inizio lavori in data antecedente a quella di ammissione in graduatoria:

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del DM FER2, l'avvio dei lavori avvenuto in data antecedente a quella di ammissione in posizione utile in graduatoria (individuata nella data di pubblicazione della graduatoria in cui l'impianto risulta ammesso), determina la decadenza dalla graduatoria stessa.

- Accertamento delle cause di esclusione di cui all'articolo 3, comma 3 del DM FER2.

3.5. Processo di valutazione della richiesta d'iscrizione alle procedure competitive

Il processo di valutazione della richiesta d'iscrizione alle procedure competitive si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica della completezza della documentazione trasmessa dal Soggetto Richiedente;
- b) eventuale integrazione documentale da parte del Soggetto Richiedente, effettuata a valle della verifica di completezza documentale;
- c) verifica della corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal Soggetto Richiedente e quanto riscontrabile nella documentazione obbligatoria trasmessa così come descritta nell'Allegato 2.a, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici ovvero delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità;
- d) pubblicazione delle graduatorie, suddivise in 4 distinte tabelle:
 - i. Tabella A: impianti ammessi in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza;
 - ii. Tabella B: impianti esclusi;
 - iii. Tabella C: impianti ammessi in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza;
 - iv. Tabella D: impianti oggetto di rinuncia presentata dal Soggetto Richiedente successivamente alla chiusura del periodo di presentazione delle richieste.

Si ritiene opportuno precisare che, visti i principi stabiliti dal DM FER2 e la natura concorsuale delle procedure competitive, in caso di carenza della documentazione trasmessa, non è possibile per il GSE effettuare ulteriori richieste d'integrazione ai Soggetti Richiedenti, oltre a quelle già previste nella fase di verifica della completezza della documentazione, non potendosi invocare il principio del *“soccorso istruttorio”*.

Nel caso in cui si accerti che, in relazione alla richiesta di accesso agli incentivi, il Soggetto Richiedente abbia fornito dati o documenti non veritieri ovvero abbia reso dichiarazioni false o mendaci, fermo restando il recupero di quanto eventualmente già indebitamente percepito, il GSE applica quanto previsto in tali fattispecie dal DPR 445/2000.

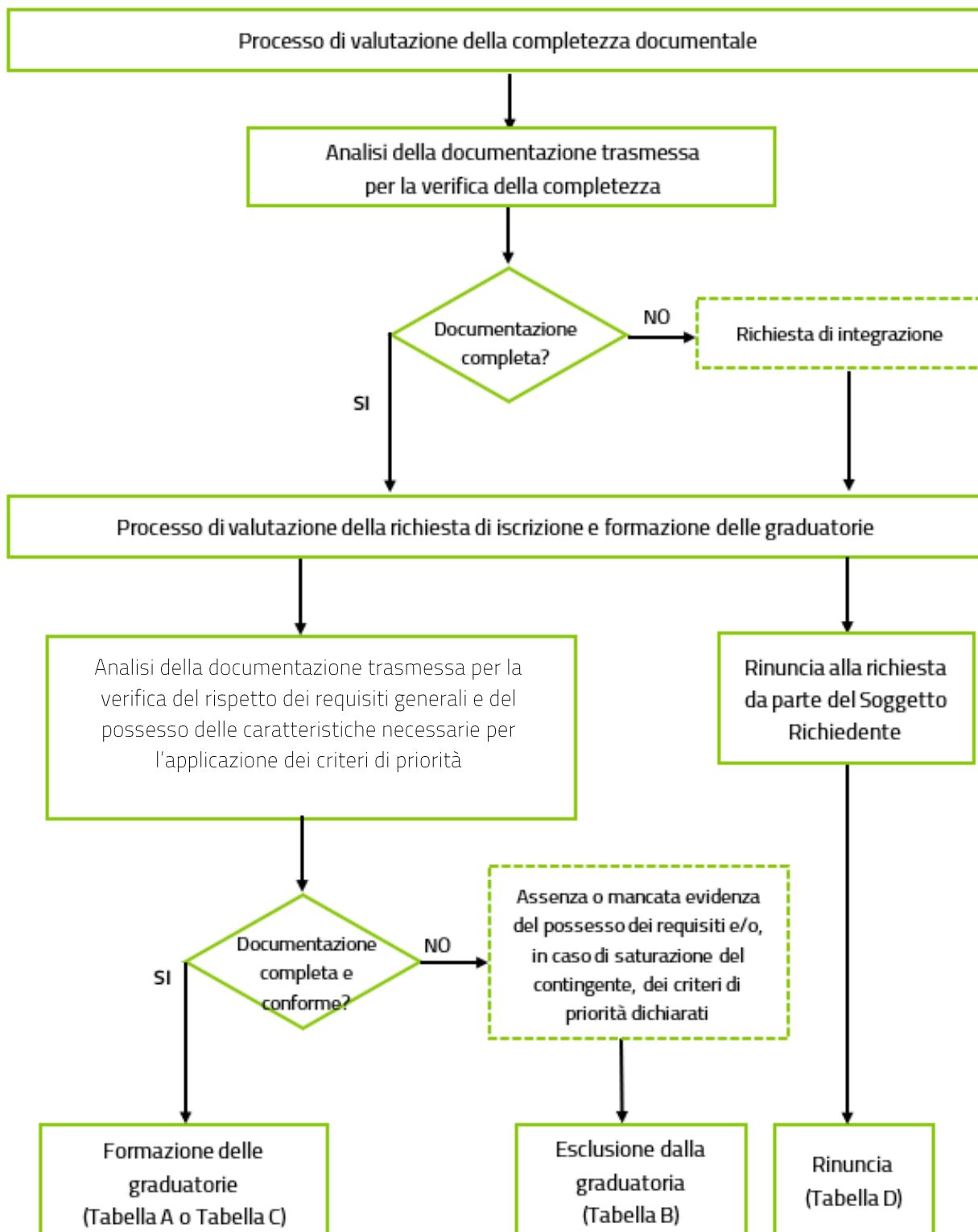


Figura 2 – Diagramma di flusso del processo di valutazione delle richieste di iscrizione alle procedure competitive

4. Richiesta di riconoscimento degli incentivi

4.1. Entrata in esercizio

A seguito dell'ammissione in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure pubbliche competitive, gli impianti, a pena di decadenza, devono entrare in esercizio entro le tempistiche stabilite all'articolo 7 del DM FER2 e richiamate nel [paragrafo 4.2.](#)

Un impianto entra in esercizio quando, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dello stesso, si effettua il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico, a seguito dell'installazione dei gruppi di misura e dell'attivazione della connessione da parte del Gestore di Rete, così come risultante dal sistema GAUDÌ.

Per un impianto di nuova costruzione, il completamento dei lavori corrisponde all'ultimazione delle opere, comunicata dal Soggetto Richiedente al Gestore di Rete ai sensi di quanto previsto dal TICA, e verificata da quest'ultimo prima dell'inserimento nel sistema GAUDÌ.

Per un impianto oggetto di intervento di rifacimento, il completamento dei lavori è inteso come l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l'ultimazione delle opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete. L'impianto può dunque ritenersi in esercizio solo quando risulti totalmente conforme, sia per quanto attiene alla potenza installata sia per quanto attiene alla configurazione complessiva, a quanto autorizzato.

La data di entrata in esercizio, per gli interventi di rifacimento, qualora GAUDÌ riporti una data di entrata in esercizio non corrispondente alla definizione di cui al presente paragrafo (perché, ad esempio, corrispondente al primo funzionamento in parallelo con la rete dell'impianto nella configurazione antecedente all'intervento di rifacimento e non a quello successivo al completamento dei lavori dell'intervento stesso), coincide con la data, dichiarata e documentata dal Soggetto Richiedente mediante l'invio di un'apposita dichiarazione rilasciata dal Direttore lavori, corrispondente al primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico dopo il completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento.

Come riportato al [paragrafo 2.2.1](#), solo per gli impianti che non richiedono l'accesso alla tariffa omnicomprensiva, è possibile iscrivere alle procedure competitive sotto-impianti.

In tal caso, si rammenta che per ciascun sotto-impianto deve essere definita una UP dedicata sul sistema GAUDÌ, la data di entrata in esercizio deve risultare successiva o al più coincidente con quella di conferma della data di attivazione su GAUDÌ dell'ultima sezione completata oggetto della medesima richiesta di incentivazione.

4.2. Tempistiche rilevanti per l'entrata in esercizio degli impianti e per la presentazione della comunicazione di entrata in esercizio

Per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie pubblicate a valle delle rispettive procedure competitive, il DM FER2 prevede, in funzione della fonte, della categoria di intervento e della tipologia di Soggetto Richiedente, il rispetto di precisi limiti temporali per l'entrata in esercizio ai fini dell'accesso agli incentivi.

Nella Tabella 2 sono riportati i limiti temporali che, a partire dalla data di inserimento in posizione utile nella graduatoria, i Soggetti Richiedenti devono rispettare per l'entrata in esercizio degli impianti.

Tipologia di impianto	Categorie di intervento	Mesi
Biogas	Nuovi impianti	31
Biomasse	Nuovi impianti	31
Geotermico tradizionale con innovazioni	Nuovi impianti	51

Geotermico tradizionale con innovazioni	Rifacimenti	36
Geotermico a emissioni nulle	Nuovi impianti	60
Fotovoltaico floating su acque interne	Nuovi impianti	36
Eolico off-shore	Nuovi impianti	60
Fotovoltaico off-shore floating	Nuovi impianti	43
Energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina	Nuovi impianti	36
Solare termodinamico	Nuovi impianti	55
Per impianti nella titolarità della PA i termini sono incrementati di 6 mesi		

Tabella 2 - Limiti temporali per l'entrata in esercizio degli impianti

Per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie pubblicate a valle delle rispettive procedure competitive, il superamento dei limiti temporali riportati in tabella 2 determina l'applicazione di una riduzione sulla tariffa offerta, ai fini della determinazione della tariffa spettante, pari allo 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 9 mesi, superati i quali l'impianto decade dal diritto all'accesso agli incentivi.

Per tutti gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie, che decadono dal diritto all'accesso agli incentivi per il mancato rispetto dei suddetti limiti temporali e che, successivamente, sono riammessi attraverso la partecipazione a una nuova procedura, è prevista una riduzione del 20% della tariffa di riferimento vigente. Tale riduzione non si applica agli impianti che presentano rinuncia alla realizzazione dell'intervento entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria in cui sono risultati in posizione utile. In ogni caso, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 7 agosto 2025 recante modificazioni al DM FER2, gli impianti che presentano rinuncia entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria in cui sono risultati in posizione utile e che, successivamente, sono riammessi attraverso la partecipazione a una nuova procedura, non potranno comunque accedere ad una tariffa superiore rispetto a quella oggetto di rinuncia ridotta del 5%.

La richiesta di accesso agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti deve essere presentata entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. La violazione del predetto termine di 30 giorni comporta l'applicazione della decurtazione fuori tempo del periodo di incentivazione, come definita al [paragrafo 1.2](#). La suddetta decurtazione è applicata alla fine del periodo incentivante.

L'invio della comunicazione di entrata in esercizio entro le suddette tempistiche è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Richiedente e implica, da parte dello stesso, l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Regole operative, del Bando, dei modelli contrattuali e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

4.3. Modalità di presentazione della comunicazione di entrata in esercizio

Per accedere agli incentivi di cui al DM FER2, i Soggetti Richiedenti degli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie pubblicate a valle delle rispettive procedure competitive, a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, devono presentare specifica richiesta al GSE in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

Le richieste di accesso agli incentivi e la documentazione da allegare, ivi incluse le Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il Portale FER-E. Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

Il Soggetto Richiedente, accedendo al Portale FER-E, a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto deve presentare la richiesta di accesso agli incentivi, fornendo tramite il suddetto portale tutti i dati e le informazioni necessarie all'istruttoria tecnico-amministrativa propedeutica all'accoglimento della richiesta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito le principali informazioni richieste:

- codice CENSIMP e codice UP dell'impianto;
- principali dati tecnici e autorizzativi caratteristici dell'impianto;
- utente del dispacciamento in immissione a cui è ceduta l'energia (GSE o mercato libero);
- data di entrata in esercizio commerciale;
- nel caso di impianti con potenza inferiore o uguale a 300 kW (200 kW a decorrere dal 1° gennaio 2026), indicazioni in merito al meccanismo di incentivazione che si intende richiedere (tariffa omnicomprensiva o tariffa incentivante);
- codici COR degli altri incentivi pubblici registrati sul sito RNA e SIAN associati alla P.IVA o al codice fiscale del Soggetto Richiedente, con l'indicazione degli incentivi cumulabili o non cumulabili con gli incentivi del DM FER2;
- alcuni dati riguardanti i costi degli impianti (per le finalità di cui all'art.13 del DM FER2 e di cui all'articolo 48 del D. Lgs. n. 199 del 2021);
- per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di potenza pari o superiore a 200 kW, in coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione dell'ARERA ARG/elt 04/10, è prevista la compilazione di ulteriori moduli per la raccolta delle informazioni tecniche di impianto necessarie ad una prima analisi di fattibilità della telelettura da parte del GSE dei dati di produzione e della fonte primaria.

Nella comunicazione di entrata in esercizio il Soggetto Richiedente dovrà inoltre:

- accettare le clausole contrattuali generali del contratto contenute nell'Allegato 1.d;
- accettare le condizioni contrattuali del ritiro dedicato, nel caso di diniego della richiesta di accesso alla tariffa omnicomprensiva.

Le richieste di rettifica di dati caricati sul Portale FER-E in fase di presentazione della domanda di accesso agli incentivi devono essere comunicate al GSE a mezzo PEC all'indirizzo ferelettriche@pec.gse.it. In particolare, è necessario che i dati corretti siano comunicati in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal Soggetto Richiedente (legale rappresentante, nel caso di società). L'oggetto della PEC o della raccomandata deve indicare il codice FER dell'impianto: "FERXXXXXX – richiesta di rettifica di dati caricati sul Portale Informatico".

È inoltre necessario caricare tutti i documenti obbligatori previsti dall'Allegato 2.b per la specifica tipologia d'impianto e di intervento.

Il GSE si riserva la facoltà di chiedere alle Amministrazioni pubbliche competenti eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dal DM FER2.

Il Soggetto Richiedente è inoltre tenuto a conservare, per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale FER-E e resi mediante la succitata Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il Portale Informatico è interoperabile con il sistema GAUDì al fine di consentire un'interazione quanto più efficace tra i due sistemi. Per tale motivo, prima di inoltrare la richiesta di accesso agli incentivi al GSE, il Soggetto Richiedente è tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati dell'impianto registrati sull'applicativo GAUDì di Terna.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti e aver caricato tutti i documenti obbligatori, per il Soggetto Richiedente, sarà possibile scaricare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal Portale informatico sulla base dei dati inseriti. Una volta verificata la correttezza, la

completezza e la leggibilità di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenuti, il Soggetto Richiedente è tenuto, a pena di esclusione, a firmarla (con firma autografa o digitale) e caricarla sul Portale FER-E, corredandola del documento di identità in corso di validità del firmatario.

Si specifica che non sono considerate ammissibili le richieste corredate di Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal format reso disponibile dal Portale Informatico o riportanti modifiche o correzioni.

L'invio della richiesta di accesso agli incentivi è possibile solo a seguito dell'avvenuto caricamento della dichiarazione, debitamente sottoscritta, e della documentazione relativa alla specifica tipologia come dettagliata nell'Allegato 2.b.

4.4. Adempimenti in materia di verifiche antimafia

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, la documentazione antimafia dei Soggetti Richiedenti che beneficiano di incentivi.

Per poter trasmettere le relative richieste alle Prefetture competenti, che procederanno alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del Codice antimafia e al rilascio della prescritta documentazione antimafia, il GSE necessita della compilazione e della trasmissione delle seguenti dichiarazioni:

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'art.85 del Codice antimafia;
- la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, a cura dei medesimi soggetti obbligati, riferita ai loro familiari conviventi di maggiore età;
- l'eventuale dichiarazione di esenzione dall'obbligo della presentazione della documentazione antimafia.

A tale scopo, è stata predisposta una sezione nel portale Area Clienti denominata "Documentazione Antimafia" (<https://areaclienti.gse.it/>) che consente agli operatori di scaricare i modelli delle dichiarazioni da compilare e di trasmetterli al GSE, sempre tramite il suddetto portale, debitamente compilati, sottoscritti e corredati dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante.

4.5. Determinazione del periodo di avviamento e collaudo

Il Soggetto Richiedente, successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, ha la facoltà di svolgere una fase di avviamento e collaudo dell'impianto. Il termine del periodo di avviamento e collaudo coincide con la data di entrata in esercizio commerciale: da tale data avrà quindi inizio il periodo di incentivazione.

Il periodo di avviamento e collaudo non può avere una durata superiore a 6 mesi dalla data di entrata in esercizio.

All'atto della comunicazione di entrata in esercizio, il Soggetto Richiedente comunica la data di entrata in esercizio commerciale scegliendo una data compresa tra la data di entrata in esercizio e il centottantesimo giorno successivo.

Nel rispetto dei termini massimi di collaudo sopra indicati, qualora la comunicazione della data di entrata in esercizio da parte del Soggetto Richiedente avvenisse in un momento successivo al termine dei 6 mesi previsti per il collaudo (i.e. in caso di fuori tempo), la data di entrata in esercizio commerciale coinciderà con il primo giorno del mese successivo alla comunicazione tardiva di entrata in esercizio.

4.6. Valutazione della comunicazione di entrata in esercizio

4.6.1. Processo di valutazione

Il processo di valutazione della comunicazione di entrata in esercizio per l'accesso agli incentivi da parte del GSE si articola nelle seguenti fasi:

- a. trasmissione della comunicazione da parte del Soggetto Richiedente al GSE con conseguente avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nel seguito, Legge n. 241 del 1990).

- b. istruttoria tecnico-amministrativa da parte del GSE: verifica della conformità a quanto previsto dal DM FER2, dalle presenti Regole Operative e da eventuale altra normativa applicabile, che consiste in via generale nelle seguenti principali attività:
- i. verifica della completezza e della congruenza dei dati e delle informazioni indicate nel Portale informatico;
 - ii. verifica della congruenza tra i dati e le informazioni indicate e la documentazione allegata;
 - iii. verifica, anche mediante la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito, RNA) e del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito, SIAN), del rispetto di quanto previsto dal DM FER2 in termini di cumulabilità degli incentivi;
 - iv. individuazione della pertinente tariffa spettante da riconoscere, della data di entrata in esercizio dell'impianto, della data di entrata in esercizio commerciale, nonché di ogni altro parametro utile ai fini dell'erogazione degli incentivi (es. potenza nominale dell'impianto, configurazione dell'impianto, valore forfait associato ai consumi dei servizi ausiliari non in autoalimentazione, ecc.);
- c. nel caso in cui, nel corso delle verifiche di cui ai punti precedenti risultino carenze documentali e/o di informazioni, il GSE procederà a inviare una richiesta d'integrazione al Soggetto Richiedente con conseguente sospensione dei termini per la conclusione del procedimento (Legge n. 241 del 1990). A seguito della suddetta richiesta di integrazione, il Soggetto Richiedente dovrà, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della stessa, trasmettere al GSE i documenti e/o le informazioni richiesti (Legge n. 241 del 1990). I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dall'avvenuta ricezione delle integrazioni o alla scadenza dei predetti 30 giorni;
- d. nel caso in cui la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza non risulti idonea all'ammissione agli incentivi e/o sussistano motivi ostativi all'accoglimento, il GSE trasmette, al Soggetto Richiedente il preavviso di rigetto della richiesta recante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990.
- In tale ambito, verrà riconosciuta al Soggetto Richiedente la facoltà di presentare per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla ricezione del preavviso di rigetto (Legge n. 241 del 1990, articolo 10-bis), con contestuale sospensione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo. I termini ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse osservazioni.
- e. il GSE provvederà a comunicare al Soggetto Richiedente il provvedimento conclusivo del procedimento (accoglimento o diniego), non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso, entro 90 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di entrata in esercizio, sempreché non siano intervenuti eventuali sospensioni dei termini del procedimento in caso di invio di integrazioni documentali e/o delle osservazioni a seguito di richiesta d'integrazioni o preavviso di rigetto, calcolati al netto dei tempi non imputabili al GSE.

A seconda dei casi, il GSE, con il provvedimento conclusivo del procedimento, comunicherà l'accoglimento o il diniego dell'istanza di ammissione agli incentivi.

Nel caso in cui il Soggetto Richiedente, consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale, nonché delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, presenti dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri, il GSE assumerà i dovuti provvedimenti per quanto di propria competenza.

Nei paragrafi successivi sono forniti ulteriori dettagli relativamente alla richiesta d'integrazione documentale, al preavviso di rigetto e al provvedimento conclusivo.

4.6.1.1. Richiesta di integrazione

L'eventuale richiesta d'integrazione documentale è comunicata attraverso l'invio di un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Soggetto Richiedente nell'ambito della richiesta di accesso agli incentivi; la comunicazione sarà disponibile e visualizzabile nel Portale FER-E.

Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale FER-E al fine del completamento dell'istruttoria, nonché i termini entro i quali provvedere all'integrazione.

Nel caso in cui la documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare difformità o incongruità tecnico/amministrative, oppure nel caso di mancato invio, da parte del Soggetto Richiedente, delle integrazioni richieste, il GSE invia la comunicazione di preavviso di rigetto.

4.6.1.2. Preavviso di rigetto

La mancata sussistenza anche di uno soltanto dei requisiti previsti dal DM FER2 oppure il verificarsi di una delle seguenti condizioni comportano l'invio del preavviso di rigetto:

- riscontro di carenze, difformità o incongruità nella documentazione atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti e, ove applicabile, dei criteri di priorità e atta a determinare la tariffa spettante;
- mancato invio nei termini previsti della documentazione integrativa richiesta o invio di documentazione non pertinente o incompleta;
- presentazione di dichiarazioni false o mendaci e/o presentazione di dati e documenti non veritieri inerenti alle disposizioni del DM FER2.

Il preavviso di rigetto dell'istanza presentata dal Soggetto Richiedente è comunicato ai sensi dell'articolo 10bis della Legge n. 241 del 1990, il quale prevede che nei procedimenti amministrativi su istanza di parte, quale il riconoscimento degli incentivi, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, siano comunicati all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di concessione degli incentivi stessi.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Soggetto Richiedente può presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Con il provvedimento finale il GSE rende note le motivazioni che hanno determinato il mancato accoglimento delle suddette osservazioni.

Anche in carenza di documenti e/o osservazioni, il provvedimento finale reca le motivazioni che hanno indotto il GSE a non accogliere l'istanza.

Il Preavviso di rigetto è inviato all'indirizzo PEC indicato dal Soggetto Richiedente nell'ambito della richiesta di incentivazione o, in assenza di tale indicazione, attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento.

4.6.1.3. Provvedimento conclusivo

Il GSE, dopo aver verificato la documentazione ricevuta, anche a seguito di eventuali richieste d'integrazione o al preavviso di rigetto, provvede a comunicare al Soggetto Richiedente l'esito della valutazione della richiesta d'incentivazione, resa nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio, con provvedimento espresso, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso; in particolare il GSE comunica:

- l'accoglimento della richiesta, se non sussistono motivi ostativi all'accoglimento;
- il diniego della richiesta, in caso di sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento, anche in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto e all'eventuale trasmissione della relativa documentazione da parte del Soggetto Richiedente.

Nel provvedimento di accoglimento vengono indicati:

- le principali caratteristiche tecniche dell'impianto (potenza nominale, tipologia specifica di installazione, fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari ecc.);
- la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data di entrata in esercizio commerciale;

- il valore della tariffa spettante;
- l'algoritmo utilizzato per il calcolo dell'energia incentivabile.

Inoltre, nella comunicazione di accoglimento, qualora all'atto della valutazione della richiesta di incentivazione non risulti possibile, per specifici motivi tecnici², determinare in via definitiva l'algoritmo di calcolo dell'energia incentivabile, saranno indicati:

- eventuali dati specifici da monitorare, rilievi in sito per la caratterizzazione della fonte di alimentazione e/o documentazione da fornire al GSE per la definizione dell'algoritmo definitivo;
- la metodologia di calcolo che sarà utilizzata sino alla definizione dell'algoritmo definitivo;
- la modalità di erogazione dell'incentivazione in acconto e di effettuazione dei conguagli a seguito della definizione dell'algoritmo definitivo.

Il provvedimento di accoglimento della comunicazione di entrata in esercizio costituirà parte integrante e imprescindibile del contratto riportandone le clausole particolari, come dettagliato al Capitolo 6.

Nel provvedimento di diniego sono indicati i motivi ostativi all'accoglimento.

Il provvedimento conclusivo è inviato all'indirizzo PEC indicato dal Soggetto Richiedente nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio o, in assenza di tale indicazione, attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento.

4.6.1.4. Varianti ai titoli autorizzativi/abilitativi

Ai fini dell'ammissione agli incentivi di un impianto è necessaria la piena corrispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato dal relativo titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in forza del quale il Soggetto Richiedente ha formulato la partecipazione alla pertinente procedura competitiva.

È possibile, tuttavia, accedere agli incentivi pur in assenza della suddetta corrispondenza purché in presenza di un provvedimento-autorizzativo/procedimento-abilitativo di variante.

A tal riguardo, si precisa che non sono in ogni caso consentite varianti che determinino il venir meno dei requisiti necessari per la partecipazione alla pertinente procedura competitiva e/o, qualora il contingente sia saturato, dei criteri di priorità rilevanti ai fini della formazione della graduatoria.

4.6.1.5. Motivi ostativi all'accoglimento

Il GSE, in fase di valutazione della comunicazione di entrata in esercizio, accerta, anche sulla base dell'ulteriore documentazione inviata dal Soggetto Richiedente con la richiesta stessa o acquisita da altri Soggetti interpellati, (quali ad esempio Pubbliche Amministrazioni, Gestori di Rete, ecc.) che sia rispettato quanto dichiarato in fase di partecipazione alla procedura competitiva.

Qualora da tale verifica dovessero emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla pertinente procedura competitiva (requisiti di accesso) o rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (criteri di priorità), il GSE non ammette l'impianto agli incentivi. Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si ipotizzi il caso di un Soggetto Richiedente che, in sede di partecipazione a una determinata procedura competitiva:

- dichiara il possesso di un determinato titolo autorizzativo/abilitativo,

² A titolo di esempio, per la determinazione degli assorbimenti dei servizi ausiliari, per particolari condizioni di connessione dell'impianto alla rete elettrica, ecc.

- trasmette la sola copia del titolo autorizzativo/abilitativo di cui al punto precedente e relativa documentazione progettuale.

Il GSE, durante l'istruttoria propedeutica alla pubblicazione della graduatoria, stante quanto dichiarato dal Soggetto Richiedente ai sensi del DPR n. 445/2000 e analizzata la documentazione allegata, sulla base della quale non riscontra elementi tali da ritenere che detto titolo autorizzativo/abilitativo debba considerarsi non valido o non efficace, verificato il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti, ammette l'impianto in posizione utile alla relativa graduatoria.

Successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, in fase di valutazione della comunicazione di entrata in esercizio, il GSE potrebbe acquisire nuova documentazione (ad esempio trasmessa dal Soggetto Richiedente tramite il Portale FER-E o inviata da altri Enti nell'ambito degli obblighi informativi previsti dalla normativa), da cui risulti l'adozione di provvedimenti da parte dell'Ente e/o Autorità competente che hanno determinato, prima della data di pubblicazione della graduatoria della procedura, la non validità e/o non efficacia del titolo autorizzativo/abilitativo in argomento.

Tale circostanza costituisce un motivo ostativo all'accoglimento della comunicazione di entrata in esercizio. Difatti, il venire meno, prima della pubblicazione della graduatoria di un requisito necessario per la partecipazione alla pertinente procedura non comunicato al GSE e non desumibile dalla documentazione trasmessa in tale sede costituisce motivo ostativo all'accoglimento.

Parimenti, nel caso in cui gli atti amministrativi da parte dell'Ente competente abbiano determinato la non validità e/o non efficacia del titolo autorizzativo/abilitativo in argomento dopo la data di pubblicazione della graduatoria, la comunicazione di entrata in esercizio per l'accesso agli incentivi non sarà accolta in ragione dell'assenza di un requisito necessario per l'accesso agli incentivi.

4.6.2. Modalità di verifica dei requisiti tecnici e ambientali

In via generale, per gli impianti iscritti alle procedure competitive in forza della sola Valutazione di Impatto Ambientale, il titolo autorizzativo sarà oggetto di controllo in sede di valutazione della comunicazione di entrata in esercizio, al fine di verificare la corrispondenza ai requisiti del DM FER2.

Per le varie tecnologie oggetto di incentivazione, si riportano di seguito, a titolo non esaustivo, le modalità di verifica dei requisiti tecnici e ambientali.

- Per gli impianti geotermoelettrici tradizionali con innovazioni, sarà verificata la presenza di sistemi di abbattimento emissioni e di sistemi di monitoraggio emissioni tramite immagini fotografiche, relazioni tecniche, schede tecniche, schemi di processo.
- Per gli impianti geotermoelettrici a emissioni nulle, la tipologia impiantistica sarà verificata tramite immagini fotografiche, relazioni tecniche, schemi di processo.
- Per gli impianti solari termodinamici, sarà oggetto di verifica la contabilizzazione dell'energia termica fornita da ciascuna fonte.

Sarà inoltre verificato il volume del sistema di accumulo tramite schede tecniche, disegni tecnici e relazioni tecniche, e la tipologia di fluido termovettore impiegato, tramite verifica della scheda di sicurezza, scheda tecnica e relazioni tecniche.

- Per gli impianti fotovoltaici floating, il GSE verifica che il produttore dei moduli fotovoltaici ha adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020, anche riscontrando la presenza dello stesso nell'apposito Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (www.registroaee.it/). Il produttore dei moduli dovrà aver aderito a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 49 del 2014.

- Per gli impianti a biogas, sarà verificata la dieta di alimentazione del digestore tramite scheda biomasse ed eventuali contratti di fornitura, sarà verificato il volume della vasca di accumulo digestato tramite gli elaborati grafici as-built, sarà verificato il rispetto della prevalente origine aziendale dei prodotti di alimentazione tramite scheda biomasse ed eventuali contratti di fornitura, sarà verificato il recupero del calore e il suo uso per i processi aziendali tramite immagini fotografiche, relazione tecnica, elaborati grafici, schemi di processo.
- Per gli impianti a biomasse, saranno verificate le materie prime utilizzate e il rispetto dei principi di sostenibilità tramite scheda biomasse e i contratti di fornitura, sarà verificato il recupero del calore e il suo uso per i processi aziendali tramite immagini fotografiche, relazione tecnica, elaborati grafici, schemi di processo.

4.6.2.1. Requisiti di qualità e sicurezza dei componenti d'impianto

Per accedere alle tariffe incentivanti previste dal DM FER2, gli impianti devono essere realizzati con componenti rispondenti a specifici requisiti normativi in termine di qualità e sicurezza.

Come meglio specificato nel seguito, la rispondenza alla normativa dovrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, generata dal Portale FER-E e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal direttore dei lavori/tecnico abilitato, nonché dall'invio delle immagini fotografiche della targa del componente interessato.

Per la realizzazione degli impianti possono essere impiegati esclusivamente componenti realizzati secondo la regola dell'arte (Legge 186/1968). In particolare, i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte (Legge 186/1968, art.2).

Moduli fotovoltaici

I moduli fotovoltaici installati, al fine di dimostrare la qualità del prodotto e la sicurezza elettrica e meccanica del componente durante il periodo di vita atteso, devono essere provati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

L'accreditamento del laboratorio e dell'organismo di certificazione deve essere rilasciato da un organismo appartenente ad EAA (European Accreditation Agreement) o che abbia stabilito con esso accordi di mutuo riconoscimento in ambito EAA o IAF (International Accreditation Forum).

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle prove di tipo, i moduli fotovoltaici devono rispettare le seguenti normative, oltre ad ulteriori normative specifiche per impianti fotovoltaici floating che dovessero essere emanate successivamente all'adozione delle presenti Regole Operative:

- CEI EN 61215-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove;
- CEI EN 61215-1-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino;
- CEI EN 61215-1-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);
- CEI EN 61215-1-2/A1 Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);
- CEI EN 61215-1-3 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo;
- CEI EN 61215-1-3/A1 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo
- CEI EN 61215-1-4 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);
- CEI EN 61215-1-4/ A1 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);

- CEI EN 61215-2 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova;
- CEI EN 61730-1 - Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
- CEI EN 61730-2 - Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove.

Per attestare la rispondenza alla normativa sopra elencata, in fase di presentazione della richiesta di accesso agli incentivi, il Soggetto Richiedente dell'impianto fotovoltaico deve inviare:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, generata dal Portale FER-E e sottoscritta dal direttore dei lavori/tecnico abilitato, attestante la conformità dei moduli fotovoltaici installati alla normativa CEI EN 61730 (parte 1 e 2) e CEI EN 61215 (serie);
- per ogni tipologia di modulo fotovoltaico installato (caratterizzato da marca, modello e potenza), una fotografia della targhetta apposta sul retro del modulo recante i dati tecnici del medesimo.

Si precisa che una società che intenda commercializzare dei moduli prodotti da un altro costruttore, modificandone il marchio, deve essere in possesso, oltre al certificato originario dei moduli, anche di un certificato rilasciato da un organismo di certificazione, attestante la rispondenza dei moduli così commercializzati a quelli originariamente prodotti e certificati (OEM – Original Equipment Manufacturer). In alternativa, la nuova società distributrice può far certificare autonomamente i moduli che sta commercializzando con il proprio marchio.

Macchine rotanti: generatori e alternatori elettrici

Per attestare la rispondenza alla regola dell'arte dei generatori e degli alternatori elettrici, in fase di presentazione della richiesta di accesso agli incentivi, il Soggetto Richiedente deve inviare:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, generata dal Portale FER-E e sottoscritta dal direttore dei lavori/tecnico abilitato, attestante la conformità dei generatori/alternatori elettrici installati in impianto alla regola dell'arte o alla normativa CEI 60034 e alla Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE);
- per ogni generatore/alternatore, almeno due fotografie della targa apposta dal fabbricante sullo stesso componente che riporti i principali dati tecnici del medesimo: una tale da consentire la lettura dei dati riportati sulla targa stessa e una tale da attestare l'apposizione sul componente.

Motori primi: motori a combustione interna

I motori a combustione, installati per la realizzazione rispettivamente degli impianti biogas, devono essere conformi alla regola dell'arte e, data la peculiarità di tali macchine, in particolare al D.Lgs. 17/2010, emanato in attuazione della direttiva 2006/42/CE ("Direttiva Macchine").

Per attestare la rispondenza a quanto sopra, in fase di presentazione della richiesta di accesso agli incentivi, il Soggetto Richiedente deve inviare:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, generata dal Portale FER-E e sottoscritta dal direttore dei lavori/tecnico abilitato, attestante la conformità dei motori a combustione interna installati in impianto alla Direttiva Macchine;
- per ogni motore a combustione interna, almeno due fotografie della targa apposta dal fabbricante sullo stesso componente che riporti i principali dati tecnici del medesimo: una tale da consentire la lettura dei dati riportati sulla targa stessa e una tale da attestare l'apposizione sul componente;
- nel caso in cui il motore a combustione interna, contenuto all'interno di un genset, non presenti dichiarazione di conformità o marcatura CE, e sia di marca diversa rispetto a quella del genset, sarà necessario trasmettere la dichiarazione di incorporazione della quasi-macchina.

Aerogeneratori

Per gli impianti eolici, è consentito l'impiego esclusivo di aerogeneratori realizzati secondo la regola dell'arte o alla normativa CEI 61400, "Turbine eoliche".

Pertanto, in fase di presentazione della richiesta di incentivi, il Soggetto Richiedente di un impianto eolico deve inviare:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, generata dal Portale FER-E e sottoscritta da tecnico abilitato, attestante la conformità degli aerogeneratori installati in impianto alla regola dell'arte o alla normativa CEI 61400;
- per ogni aerogeneratore, almeno due fotografie della targa apposta dal fabbricante sullo stesso componente che riporti i principali dati tecnici del medesimo: una tale da consentire la lettura dei dati riportati sulla targa stessa e una tale da attestare l'apposizione sul componente.

Sistemi di accumulo

I Soggetti Richiedenti che intendono beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal DM FER2, in analogia con gli altri sistemi di incentivazione e/o di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile, possono installare sui medesimi impianti sistemi di accumulo in conformità alla disciplina di settore e alle configurazioni previste dalla regolazione di riferimento e contenute nelle Regole Tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale, pubblicate dal GSE ai sensi della Deliberazione dell'ARERA 574/2014/R/eel..

In fase di presentazione della comunicazione di entrata in esercizio, tramite Portale FER-E, il Soggetto Richiedente, in caso di installazione di sistemi di accumulo, dovrà riportare le informazioni tecniche necessarie a caratterizzare la configurazione di installazione attraverso gli appositi campi da compilare e la documentazione da trasmettere, come specificato nell'Allegato 2.b al presente documento.

Si ricorda che ai fini dell'installazione di sistemi di accumulo trova applicazione quanto già previsto dal TICA, ivi inclusa la registrazione sul sistema GAUDÌ.

4.7. Acquisizione dei dati necessari per gli adempimenti in materia di monitoraggio

L'articolo 48 del Dlgs 199/2021 prevede che il GSE svolga attività di monitoraggio della diffusione degli impianti a fonti rinnovabili realizzati sul territorio nazionale, sia di carattere statistico sia sul piano degli investimenti, dei costi delle tecnologie, degli impatti ambientali e socio-economici.

L'articolo 13 del DM FER 2, nel ribadire il ruolo di monitoraggio affidato al GSE, al comma 2 prevede che Il GSE "analizza altresì i dati dei costi di produzione delle diverse fonti e taglie di potenza, tenendo conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio nonché delle eventuali variazioni dei costi delle materie prime e dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione".

L'articolo sopra citato prevede che i beneficiari degli incentivi sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio pena la sospensione dell'erogazione degli incentivi fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.

Inoltre, l'articolo 14 del medesimo DM prevede che il GSE raccolga e renda pubblici i dati ai fini della realizzazione del Piano di valutazione, approvato con decisione della Commissione UE C(2024) 3814 final del 4 giugno 2024 ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato su energia e ambiente (2022/C 80/01). Anche tale attività rientra nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 48 del D.lgs. n. 199 del 2021.

In virtù di tali previsioni normative, oltre a tutti i dati di natura tecnica raccolti ai fini della valutazione della richiesta di riconoscimento degli incentivi, nelle diverse fasi di richiesta degli incentivi, realizzazione ed esercizio degli impianti, gli operatori sono tenuti a fornire (nel Portale FER-E o secondo altra modalità e frequenza che sarà comunicata) una serie di dati di natura economica, finanziaria, e occupazionale, quali, ad esempio, i seguenti:

- costi di investimento e relativa disaggregazione nelle principali componenti di impianto;
- costi di O&M e relativa disaggregazione nelle principali voci di costo;
- costi dei combustibili/materie prime;
- parametri finanziari (leva finanziaria, tasso del debito, durata del debito);
- informazioni di carattere occupazionale (occupati diretti, occupati indiretti, cost annuo del personale).

5. Determinazione delle tariffe incentivanti

5.1. Tipologia di incentivi

Il DM FER2 prevede due tipologie di incentivi: una tariffa omnicomprensiva (TO) o un incentivo (I), calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell'energia (riferito alla zona di mercato in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto). Nel caso in cui la differenza sia positiva, il GSE eroga gli incentivi in misura pari alla già menzionata differenza, sull'energia incentivata ovverosia sulla produzione netta immessa in rete. Nel caso in cui il valore dell'incentivo risulti negativo, il GSE provvederà a richiedere al Soggetto Richiedente la restituzione di tale differenziale mediante conguaglio, compensazione su altre partite di competenza del medesimo soggetto o corresponsione diretta.

Nel caso di interventi di Rifacimento, la tariffa spettante è ridotta applicando il coefficiente di gradazione (D), calcolato con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio 2012. Si ha, pertanto:

- $TFO = T_{spettante} * D$
- $I = T_{spettante} * D - Pz$

Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 300 kW possono optare per l'una o per l'altra tipologia.

Per gli impianti di potenza superiore a 300 kW è previsto esclusivamente il riconoscimento dell'incentivo.

La soglia di potenza di 300 kW è ridotta a 200 kW per gli impianti che entrano in esercizio dal 1° gennaio 2026.

Nel caso di tariffa omnicomprensiva, il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell'energia prodotta e immessa in rete, che è ritirata dal GSE; nel caso di incentivo, l'energia prodotta e immessa in rete resta invece nella disponibilità del produttore.

La tariffa omnicomprensiva e l'incentivo sono riconosciuti in riferimento all'energia incentivabile corrispondente all'energia prodotta netta da impianti a fonti rinnovabili e immessa in rete, ovverosia al minor valore fra la produzione netta e l'energia effettivamente immessa in rete, il cui valore è rilevato dal Gestore di rete.

Nel caso di impianti solari termodinamici, il calcolo dell'energia incentivata deve tener conto della produzione rinnovabile, da distinguere rispetto alla quota di energia attribuibile alla fonte non rinnovabile.

5.2. Determinazione della tariffa spettante

Il DM FER2 definisce tre tipologie di tariffe:

- Tariffa di riferimento (T_{rif}) posta a base d'asta nelle procedure competitive
- Tariffa offerta (T_{off}): calcolata applicando alla Tariffa di riferimento l'eventuale riduzione percentuale offerta in sede di partecipazione alla procedura competitiva:

$$T_{off} = T_{rif} * (1 - \%Rid.off);$$

- Tariffa spettante (T_{spet}): determinata applicando alla Tariffa offerta le riduzioni previste all'articolo 7, comma 2 del DM FER2 e le altre di seguito definite:

$$T_{spet} = T_{off} * (1 - \sum \%Rid.n).$$

I termini della formula della Tariffa spettante sono individuati secondo quanto di seguito specificato.

- T_{rif} di cui al DM FER2 ridotta del 5% per gli impianti che beneficiano o che hanno beneficiato degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (c.d. "Spalma incentivi"), in attuazione di quanto previsto all'articolo 56, comma 4 del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76.
- $\%Rid.off$ è la riduzione percentuale offerta in fase di iscrizione alle procedure competitive.

- **%Rid._n** sono tutte le riduzioni applicabili al caso di specie tra quelle di seguito richiamate.

Riduzione per ritardo nell'entrata in esercizio (%Rid._{RitardoEsercizio})

È la riduzione che si applica per impianti entrati in esercizio oltre i termini previsti dall'articolo 7, comma 2 del DM FER2 ma comunque entro il limite massimo di 9 mesi di cui al comma 2 del medesimo articolo. Tale riduzione è pari allo 0,5% per ogni mese di ritardo.

Riduzione per ripresentazione della richiesta di partecipazione alle procedure competitive in caso di decadenza per ritardo nell'entrata in esercizio o rinuncia oltre il termine di 12 mesi (%Rid._{Ripresentazione})

È la riduzione che si applica per impianti oggetto di decadenza per mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 7, comma 2 del DM FER2 per entrare in esercizio e che non hanno presentato rinuncia alla realizzazione degli interventi entro i 12 mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 del DM FER2.

Riduzioni della tariffa in caso di cumulo (%Rid._{cumulo})

Come specificato al Capitolo 10, è la riduzione che si applica agli impianti ai quali sia stato riconosciuto o assegnato uno dei meccanismi di aiuto di cui all'articolo 12, comma 1 del DM FER2 nel limite del 40% del costo di investimento.

La riduzione è calcolata linearmente tra 0 (nessun incentivo) e:

- 12% per gli impianti biogas e biomasse;
- 26% per tutti gli altri impianti.

Nei casi diversi dal contributo in conto capitale, l'equivalente sovvenzione per kW non deve superare il 40% del costo di investimento espresso in €/kW.

5.3. Calcolo dell'energia incentivabile

L'energia incentivabile è ottenuta calcolando, con dettaglio orario (h), il minimo tra i valori di energia netta prodotta dall'impianto e l'energia effettivamente immessa in rete nella medesima ora, secondo il seguente algoritmo:

$$ENERGIA_{incentivabile, h} = \min (ENERGIA_{immessa, h}; ENERGIA_{prod. netta, h})$$

In particolare:

$ENERGIA_{immessa, h}$ = quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete nell'ora h, trasmessa dal gestore di rete territorialmente competente;

$$ENERGIA_{prod. netta, h} = \min (ENERGIA_{prodotta, h}; ENERGIA_{pot. conv, h}) * (1 - \%SA);$$

dove:

$ENERGIA_{pot. conv, h}$ = energia da potenza convenzionata, ovvero la quantità massima di energia elettrica oraria producibile, sulla base della potenza di impianto effettivamente contrattualizzata;

$ENERGIA_{prodotta, h}$ = valore dell'energia elettrica oraria prodotta lorda, trasmesso dal gestore di rete;

%SA = percentuale dell'energia lorda prodotta assorbita dai servizi ausiliari e dalle perdite di rete e trasformazione.

Al risultato della formula viene applicata una decurtazione nei casi in cui non tutta la potenza dell'impianto o una quota di energia prodotta non abbia diritto agli incentivi.

5.3.1. Previsioni specifiche per impianti solari termodinamici

La produzione di energia elettrica netta immessa in rete, nel caso di impianto solare termodinamico, corrisponde alla minore tra l'energia elettrica effettivamente immessa in rete imputabile alla fonte solare e la prodotta netta imputabile alla fonte solare.

Per gli impianti solari termodinamici ibridi ($F_{int}>0$) in cui la fonte di integrazione è costituita anche da altra fonte rinnovabile, si possono verificare le seguenti situazioni:

1. frazione d'integrazione inferiore o uguale al 15%: in tal caso non è possibile richiedere eventuali incentivi per la parte imputabile ad altra fonte rinnovabile in quanto l'energia elettrica effettivamente immessa in rete imputabile alla fonte solare corrisponde all'energia elettrica effettivamente immessa in rete.
2. frazione d'integrazione superiore al 15%: in questo caso, oltre all'incentivo per il solare termodinamico, il titolare dell'impianto può richiedere, se in possesso dei requisiti necessari, il riconoscimento di incentivi sulla quota di energia elettrica ascrivibile alla fonte rinnovabile utilizzata per l'integrazione.

In tutti i casi in cui la frazione di integrazione è superiore al 15%, l'energia elettrica effettivamente immessa in rete imputabile alla fonte solare è calcolata, anche in presenza dell'accumulo termico, sottraendo all'energia elettrica effettivamente immessa in rete la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto. La parte ascrivibile alle altre fonti di energia è pari all'energia elettrica effettivamente immessa in rete moltiplicata per il fattore di integrazione.

La frazione di integrazione (F_{int}) è la quota di produzione netta non attribuibile alla fonte solare:

$$F_{int} = 1 - P_s/P_{ne}$$

dove P_s è la produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare calcolata sottraendo alla produzione netta totale (P_{ne}) la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, come risultante dai misuratori fiscali.

Al fine di una corretta determinazione della frazione di integrazione è necessario che siano contabilizzati tutti gli apporti energetici, imputabili a ciascuna fonte termica, che alimentano il medesimo ciclo termodinamico come sorgenti di calore ad alta temperatura utilizzato per la produzione di energia elettrica.

I contributi energetici devono essere calcolati in maniera da essere tra loro coerenti e confrontabili, tenendo conto delle perdite e dei rendimenti dei componenti dell'impianto in relazione ai punti in cui si effettuano le misurazioni.

La contabilizzazione dell'energia termica solare deve quindi essere riferita all'apporto della sola energia proveniente dal campo solare. L'energia termica eventualmente dispersa dai ricevitori solari in condizione di assenza di irraggiamento o irraggiamento insufficiente viene convenzionalmente assunta pari a zero.

Nel calcolo della frazione d'integrazione deve essere conteggiata l'energia termica fornita dal combustibile, rinnovabile non solare o fossile, sia che essa sia immessa nel circuito del campo solare (eventualmente dotato di sistema di accumulo) per mantenere in temperatura il fluido termovettore, sia che sia immessa direttamente nel ciclo termodinamico per la produzione di vapore.

La contabilizzazione dell'energia termica fornita da ciascuna fonte deve essere effettuata tramite idonea strumentazione di misura. L'installazione della strumentazione di misura deve essere tale da consentire, in qualsiasi condizione di esercizio dell'impianto, anche non in produzione, la corretta determinazione dei diversi apporti di energia termica della parte solare e non solare dell'impianto. I dati delle misure degli apporti di energia termica devono essere acquisiti in continuo tramite opportuno sistema di acquisizione dati, registrati e storicizzati per tutta la durata del periodo di incentivazione.

A partire dalla contabilizzazione di tutti gli apporti energetici, imputabili a ciascuna fonte termica, è possibile calcolare la frazione di integrazione, ovvero la percentuale di energia elettrica netta prodotta annualmente da fonte non solare, che può variare da anno ad anno in base alle modalità di funzionamento della centrale e alla disponibilità di fonte solare.

Il Soggetto Richiedente è tenuto a trasmettere i dati misurati dell'energia termica solare e non solare affinché il GSE, su base annua, calcoli l'energia elettrica imputabile a ciascuna fonte termica e il corrispondente fattore di integrazione.

Per gli impianti ibridi, la produzione solare imputabile non può, quindi, essere effettuata mediante misura diretta, ma deve necessariamente passare attraverso misure indirette di natura termica e successive elaborazioni.

A tal riguardo, il Soggetto Richiedente deve allegare, in sede di comunicazione di entrata in esercizio, una relazione tecnica in cui è descritto l'algoritmo per il calcolo della produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare, supportata da schemi di principio circa il posizionamento delle diverse apparecchiature di misura.

Ai fini del calcolo della P_s e della verifica della frazione di integrazione (F_{int}), i Soggetti Richiedenti di impianti ibridi per i quali sia previsto l'utilizzo di fonti diverse dal solare ($F_{int} > 0$) devono trasmettere i dati relativi ai consumi dei servizi ausiliari, dei trasformatori e delle linee.

5.4. Modalità di individuazione dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari

I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono determinati utilizzando:

- nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico con potenza minore o uguale a 1000 kW, i valori percentuali eventualmente riportati, per ciascuna fonte, nell'Allegato 4 del D.M. 6 luglio 2012;
- nel caso di impianti fotovoltaici con potenza minore o uguale a 1000 kW, i valori percentuali riportati all'articolo 6 del D.M. 5 luglio 2012 (cd. Quinto Conto Energia)³;
- per tutti gli altri casi, i criteri introdotti dalla Deliberazione dell'ARERA 47/2013/R/EF7⁴.

Relativamente agli impianti di cui al punto c), si rimanda alla *"Procedura applicativa della delibera ARERA n. 47/2013/r/efr per la quantificazione del fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione"* rese disponibili sul sito internet del GSE (di seguito Procedura fpc).

Fonte rinnovabile	P≤1000 kW	P>1000 kW
Geotermica	7,0 %	Procedura fpc
Eolica	2,0 %	Procedura fpc
Fotovoltaica	1,0 %	Procedura fpc
Biogas	11,0%	Procedura fpc
Biomassa	17,0%	Procedura fpc
Energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina	Procedura fpc	Procedura fpc
Solare termodinamica	Procedura fpc	Procedura fpc

Tabella 3 - Quantificazione dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari secondo l'art.22.3 del DM2012, l'art.6.5 del DM 5 luglio 2012 e la delibera dell'ARERA 47/2013/R/EF7

5.4.1. Servizi ausiliari per impianti solari termodinamici

Nel caso di impianti solari termodinamici ibridi, per i soli servizi ausiliari asserviti sia alla parte solare che alla parte non solare di impianto, il calcolo del valore di consumo, imputabile alla sola parte solare, viene individuato forfettariamente, attraverso la seguente relazione.

Dove:

- $W_{auxcomunisol}$ è la quota parte di energia elettrica assorbita dagli ausiliari asserviti sia alla parte solare che alla parte non solare dell'impianto, ascrivibile alla sola parte solare dell'impianto (kWh);

³ A tal fine, gli impianti fotovoltaici floating su acque interne e gli impianti fotovoltaici off-shore floating sono assimilati agli impianti fotovoltaici su edifici, serre, pensiline, pergole, tettoie, barriere acustiche e fabbricati rurali per i quali è previsto un valore dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari pari all'1%.

⁴ Per gli impianti solari termodinamici si rimanda inoltre a quanto previsto dal paragrafo 8 dell'Allegato 1.e delle Procedure Applicative del D.M. 23 giugno 2016.

- $W_{auxcomuni}$ è l'energia elettrica assorbita dagli ausiliari asserviti sia alla parte solare che alla parte non solare dell'impianto (kWh);
- P_{LS} è l'energia elettrica lorda prodotta dall'impianto imputabile al solare (kWh);
- P_L è l'energia elettrica lorda prodotta dall'impianto (kWh).

Le perdite di linea e dei trasformatori vanno imputate alla parte solare e alla parte non solare in base alla rispettiva quota di energia prodotta lorda attraverso le seguenti relazioni:

- $W_{trasf-sol}$ è la quota parte di energia elettrica assorbita dai trasformatori, ascrivibile alla sola parte solare dell'impianto (kWh);
- $W_{trasf-tot}$ è l'energia elettrica complessivamente assorbita dai trasformatori dell'impianto (kWh);
- $W_{linea-sol}$ è la quota parte di energia elettrica dissipata nelle linee fino al punto di connessione con la rete, ascrivibile alla sola parte solare dell'impianto (kWh);
- $W_{linea-tot}$ è l'energia elettrica complessivamente dissipata nelle linee fino al punto di connessione con la rete (kWh).

Si rappresenta che l'energia elettrica assorbita dall'impianto nei periodi in cui lo stesso non produce energia elettrica, ad esempio durante i periodi in cui l'impianto è mantenuto in condizione di tornare in parallelo alla rete in tempi rapidi (fermata "calda"), deve essere conteggiata nei consumi dei servizi ausiliari, inclusa quella necessaria a mantenere il sistema di captazione solare e di accumulo termico in condizioni di funzionalità.

Non costituisce parte dei consumi dei servizi ausiliari l'energia elettrica utilizzata durante i periodi di manutenzione programmata, straordinaria o di trasformazione, riconversione e rifacimento dei gruppi di generazione o delle altre componenti impiantistiche rientranti nel volume di controllo (fermata "fredda"). Il Soggetto Richiedente è quindi tenuto a comunicare tempestivamente al GSE, i periodi di fermo impianto, fornendo documentazione idonea a dimostrare l'attività manutentiva in corso sull'impianto.

Ai fini del calcolo della produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare (P_s) e della verifica della frazione di integrazione (F_{int}) i Soggetti Richiedenti devono trasmettere i dati relativi ai consumi dei servizi ausiliari, dei trasformatori e delle linee compilando le schede di seguito riportate.

6. Attivazione dei contratti

6.1. Tipologie di contratti

Il Soggetto Richiedente può stipulare con il GSE:

- a. un contratto per l'erogazione della tariffa omnicomprensiva (di seguito Contratto TO) nel caso di impianti di potenza non superiore a 300 kW (soglia ridotta a 200 kW dal 1° gennaio 2026). In tal caso, ai fini del ritiro dell'energia da parte del GSE, l'impianto dovrà risultare necessariamente ricompreso nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE dalla data di entrata in esercizio ovvero sia dal primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDÌ.
- b. un contratto per l'erogazione dell'incentivo (di seguito Contratto Incentivo) nel caso di impianti di potenza superiore a 300 kW ovvero di potenza inferiore per i quali si richiede l'erogazione dell'incentivo o che non soddisfano la condizione di cui alla lettera a..

In tal caso, l'energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del produttore che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato.

L'ammissione al Contratto TO comporta il conseguente annullamento di eventuali ulteriori contratti stipulati con il GSE afferenti all'impianto oggetto di richiesta.

Non è prevista la facoltà di presentare istanza di modifica della tipologia contrattuale da Contratto TO a Contratto Incentivo o viceversa.

6.2. Attivazione del contratto di incentivazione

Nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio, come indicato nel [paragrafo 4.3](#), il Soggetto Richiedente comunica la data di entrata in esercizio commerciale, che non potrà essere successiva al termine di 180 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Non saranno prese in considerazione richieste di modifica della data di entrata in esercizio commerciale presentate successivamente alla comunicazione di accoglimento della richiesta di incentivazione.

Relativamente all'attivazione del contratto si rappresenta che:

- in caso di valutazione positiva della richiesta di accesso al Contratto Incentivo comunicata tramite provvedimento di accoglimento, il contratto Incentivo è attivato a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, come riportata nel provvedimento di accoglimento stesso;
- in caso di valutazione positiva della richiesta di accesso al Contratto TO comunicata tramite provvedimento di accoglimento, il Contratto TO è attivato a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, limitatamente alla regolazione delle condizioni tecnico-economiche del ritiro della produzione netta immessa in rete, fermo restando che l'erogazione degli incentivi decorrerà dalla data di entrata in esercizio commerciale. Il provvedimento di accoglimento indicherà la data di decorrenza del ritiro e la data di decorrenza dell'incentivo. A seguito della scadenza del Contratto TO, lo stesso è tacitamente rinnovato in relazione alle sole parti al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete che verrà remunerata a prezzi di mercato come energia non incentivata;
- in caso di valutazione negativa della richiesta di accesso al Contratto TO, comunicata tramite provvedimento di diniego, l'eventuale quantità di energia elettrica immessa in rete dall'impianto e ritirata dal GSE nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto sul sistema GAUDÌ e la data di associazione dell'impianto ad altro Utente del Dispacciamento viene remunerata dal GSE tramite l'attivazione di un contratto di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 387 del 2003, le cui condizioni contrattuali sono state accettate dal Soggetto Richiedente all'atto della comunicazione di entrata in esercizio.

In caso di incongruenze tra tipologia contrattuale prescelta e inclusione o meno nel contratto di dispacciamento del GSE, il contratto decorrerà dalla prima data utile, completate le procedure necessarie di ricomprensione o esclusione dell'impianto dal contratto di dispacciamento del GSE.

Ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della Legge n.234/2012, al fine di garantire il rispetto del divieto di cumulo degli incentivi e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, il GSE ha l'obbligo di trasmettere le informazioni, di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (di seguito, "RNA") istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Tra gli adempimenti in capo al GSE, oltre alle verifiche per accertare se siano rispettati i limiti di cumulo con altri incentivi pubblici, è prevista la registrazione e la convalida sul RNA del contratto di incentivazione, in qualità di aiuto individuale.

In caso di accoglimento, il GSE provvede quindi alla registrazione e in tale ambito verifica il permanere della non cumulabilità con altri incentivi consultando il sito del RNA. Nel caso in cui si dovesse riscontrare la presenza di eventuali ulteriori aiuti concessi non riscontrati durante il processo di valutazione, il GSE provvederà a inviare al Soggetto Richiedente una richiesta di documentazione integrativa al fine di poter valutare la tipologia di aiuto percepito e conseguentemente se effettuare o meno il ricalcolo della tariffa incentivante.

Nel caso le verifiche abbiano esito positivo, il GSE procede all'attivazione del contratto con contestuale convalida dello stesso sul sito del RNA rendendo disponibile al Soggetto Richiedente una copia del contratto di incentivazione con in allegato l'evidenza della visura sul RNA (codice VERCOR) e il codice univoco rilasciato dall' RNA in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale (codice COR).

7. Modalità e tempistiche di acquisizione delle misure

Al fine di attuare il meccanismo di erogazione della tariffa omnicomprensiva e degli incentivi, ciascuna richiesta di riconoscimento degli incentivi presentata al GSE deve essere afferente a una unità di produzione (di seguito UP), correttamente censita e validata dal Gestore di Rete in GAUDÌ. Deve essere garantita la corretta misurabilità dell'energia elettrica prodotta lorda e di quella effettivamente immessa in rete separatamente per ogni UP costituente l'impianto.

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 36 del D.Lgs. n.199 del 2021, il GSE acquisisce con flusso mensile, dal gestore di rete, responsabile del servizio di misura, le seguenti grandezze a seconda delle configurazioni.

- Energia prodotta: energia rilevata dai misuratori M2, dedicati alle sezioni d'impianto.
- Energia immessa in rete: nel caso di impianto mono-sezione, che non condivide il punto di connessione con altri impianti, la misura sarà pari a quella rilevata dal misuratore M1, posto nel punto di connessione con la rete.

Nel caso di presenza di potenziamento e/o di altro impianto che condivide il medesimo punto di connessione, la misura dell'energia immessa verrà trasmessa al GSE, dal gestore di rete, ripartita per ciascun impianto/unità di produzione tramite appositi algoritmi definiti da quest'ultimo.

Per quanto concerne le grandezze necessarie ai fini della definizione dell'energia elettrica incentivata in presenza di sistemi di accumulo, quali l'energia assorbita e l'energia rilasciata, si rimanda a quanto descritto nelle "Regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale".

La misura è trasmessa dal gestore di rete con dettaglio orario fino all'anno di competenza 2024, per gli anni successivi – come previsto dall'a deliberazione 325/2024/R/eel - i dati di misura dovranno essere comunicati con dettaglio quattorario, con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese m+1 successivo al mese di competenza m, secondo quanto previsto dal Testo integrato delle disposizioni di misura – TIME.

Sarà inoltre prevista la possibilità di inviare rettifiche da parte del Gestore di Rete entro 5 anni dalla data di competenza della misura, in analogia a quanto previsto dal TIS.

Nei casi di mancata disponibilità del dato rilevato dell'energia prodotta, il GSE determinerà la produzione netta immessa in rete sulla base dell'energia immessa in rete, salvo successivo conguaglio in caso di trasmissione del dato mancante. Decorsi i 5 anni, nel caso di permanenza dell'indisponibilità del dato di energia prodotta, il calcolo diventerà definitivo.

8. Modalità e tempistiche di erogazione degli incentivi

Il periodo di diritto agli incentivi decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto per una durata pari alla vita utile convenzionale indicata nell'Allegato 1 DM FER2, al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero da fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati⁵, durante i quali l'erogazione degli incentivi è sospesa.

L'erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi di mercato pari a zero, ovvero nelle ore in cui si registrano prezzi negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico italiano.

La tariffa omnicomprensiva o l'incentivo sono riconosciuti in riferimento all'energia prodotta netta e immessa in rete. Il GSE, compatibilmente con la disponibilità e qualità delle misure di energia prodotta e immessa in rete, resa dal Gestore di Rete competente, provvede mensilmente alla liquidazione degli importi dovuti. Nel caso in cui il gestore di rete comunichi eventuali rettifiche dei valori dell'energia dopo il mese successivo a quello di competenza, il GSE, previa verifica, procederà con il conguaglio mensile rispetto ai valori precedentemente comunicati.

Entro il giorno 25 del mese n+1, a seguito della ricezione dei dati e delle informazioni inviati dal Soggetto Beneficiario e dai Gestori di rete, il GSE determina e comunica al Soggetto Beneficiario l'ammontare degli incentivi spettante che può essere fatturato al GSE o, in caso di differenziale negativo, l'ammontare che viene fatturato dal GSE al soggetto beneficiario.

La corresponsione dell'incentivo può avvenire solo a valle del completamento della procedura di fatturazione, a carico del Soggetto Richiedente, da concludersi entro l'ultimo giorno del mese, al fine di ottenere il pagamento l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

Il termine di pagamento è subordinato:

- a. al completamento, da parte del Soggetto Richiedente, delle informazioni di numero fattura nel preliminare di fattura entro l'ultimo giorno calendariale del mese; diversamente, la scadenza sarà posticipata all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di fatturazione (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma);
- b. alla ricezione della notifica di accettazione da parte dello Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate della fattura emessa. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a rifiuti e ritardi da parte dello SdI non daranno luogo al riconoscimento degli interessi di mora;
- c. alla ricezione della liberatoria a seguito delle verifiche effettuate dal GSE, come previsto dal DM 18 gennaio 2008, n. 4, concernente le modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR n. 602 del 1973 in materia di "disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

Per i contratti relativi al riconoscimento del solo incentivo, nel caso in cui gli importi calcolati assumano valore negativo (a favore del GSE), ovverosia nelle ore in cui il prezzo zonale orario risulti superiore alla Tariffa spettante, il GSE, entro la fine del mese N+1, provvederà a emettere fattura elettronica nei confronti del Soggetto Richiedente, che dovrà pagarla entro la fine del mese N+2. Tali importi sono dovuti anche nei casi in cui l'erogazione degli incentivi sia sospesa per effetto dell'adesione alla disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 giugno 2019, per tutto il periodo di adesione, come previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 5 luglio 2024.

Gli importi spettanti al GSE, qualora non pagati, saranno oggetto di recupero anche a mezzo di compensazione con gli incentivi relativi alle produzioni dei mesi successivi.

Nel caso in cui continui a sussistere la posizione debitoria nei confronti del GSE, quest'ultimo si riserva la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento dell'impianto, secondo le modalità riportate nelle condizioni contrattuali

⁵ Per le modalità di comunicazione e per la realizzazione di interventi sugli impianti incentivati si rimanda alle "Procedure – per la Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia" pubblicate dal GSE in attuazione dell'articolo 30 del DM2016.

generali (par. “Mancata corresponsione degli importi dovuti al GSE”). La posizione debitoria sarà ridotta in conseguenza della valorizzazione dell’energia ceduta al GSE al prezzo di mercato, per il tempo necessario a risanare il debito e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi.

A tal fine, il Soggetto Richiedente conferisce, nella richiesta di riconoscimento degli incentivi, mandato senza rappresentanza allo stesso GSE per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna. Sulla base del suddetto mandato, il GSE notificherà a Terna, e per conoscenza al Soggetto Richiedente, l’inserimento dell’impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE alla prima data utile, compatibilmente con le tempistiche previste dalla deliberazione ARERA n.111/06.

Il Soggetto Richiedente potrà consultare il dettaglio dei corrispettivi e degli incentivi tramite l’apposita sezione del Portale FER-E.

Qualora, attraverso le operazioni sopra descritte, non sia comunque possibile rientrare del credito maturato, il GSE si riserva di adottare forme di compensazione con partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali del medesimo Soggetto Richiedente e di attivare ogni azione a tutela del proprio credito, ivi incluse le azioni legali presso le sedi competenti.

Si rammenta che, ai fini della corretta erogazione degli incentivi, il Soggetto Richiedente è tenuto a garantire il rispetto dei requisiti specifici di esercizio stabiliti nell’Allegato 2 del DM FER 2 per tutto il periodo di incentivazione.

8.1. Aspetti fiscali connessi all’erogazione degli incentivi

I principali aspetti che il Soggetto Richiedente dovrà considerare ai fini fiscali, nell’ambito della presentazione della comunicazione di entrata in esercizio, per la successiva corretta stipula del contratto e conseguente erogazione degli incentivi, sono di seguito rappresentati.

Nel caso di Tariffa omnicomprensiva, qualora l’energia venga prodotta:

- da impianti in regime di cessione totale;
- da impianti di potenza superiore a 20 kW;

ai sensi delle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 88/E del 2010, n. 46/E del 2007 e della circolare 36/E del 19/10/2013, l’energia dovrà essere considerata ceduta alla rete nell’ambito di un’attività commerciale e quindi rilevante sia ai fini IVA che delle imposte dirette. Pertanto, il Soggetto Richiedente dovrà registrarsi sul Portale FER-E con Partita IVA.

A tal riguardo il GSE, sulla base dei dati anagrafici acquisiti in fase di comunicazione di entrata in esercizio, produrrà sul Portale FER-E un documento “*Proposta di fattura*” che il Soggetto Richiedente dovrà integrare con il numero e la data che vorrà attribuire alla fattura.

Relativamente al processo di fatturazione della Tariffa omnicomprensiva, gestito dal GSE per conto del Soggetto Richiedente, si rimanda a quanto pubblicato sul sito GSE in materia di fatturazione elettronica ai sensi del D.M. 55/2013.

Nel caso di Incentivo, qualora la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario sia positiva (a favore del Soggetto Richiedente) è previsto il medesimo trattamento fiscale indicato per la Tariffa Omnicomprensiva.

Viceversa, qualora la differenza sia negativa, il GSE provvederà a richiedere al Soggetto Richiedente la restituzione di tale differenziale, inquadrato dall’Agenzia delle Entrate come “integrazione prezzo” da ricomprendere, in quanto tale, nella base imponibile dell’IVA, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.P.R. n.633/72.

9. Corrispettivi e oneri istruttori e gestionali del GSE

9.1. Corrispettivi a copertura dei costi di istruttoria

I Soggetti Richiedenti che richiedono, ai fini dell'accesso all'incentivo, la partecipazione alle procedure pubbliche competitive bandite dal GSE, sono tenuti a corrispondere al GSE, a pena di esclusione, un contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal DM 24 dicembre 2014.

Il contributo, da versare secondo le modalità di seguito riportate, è pari a un importo di 100 €, incrementato di:

- 80 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 500 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1.320 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2.200 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Si precisa che le spese di istruttoria sono calcolate in riferimento alla potenza nominale dell'impianto o sezione iscritta alla procedura. Per la categoria d'intervento Rifacimento, occorre fare riferimento alla potenza totale dell'impianto come risultante a seguito dell'intervento.

I Soggetti Richiedenti devono versare il contributo sopra indicato maggiorato dell'IVA se dovuta.

La fattura è inviata al Soggetto Richiedente tramite il Sistema di Interscambio e resa disponibile sul portale GSE.

Si precisa che il Soggetto Richiedente è tenuto, a pena di esclusione:

- a) a effettuare il pagamento esclusivamente a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate nel Portale FER-E nella sezione Costi Istruttoria;
- b) a effettuare il pagamento con data valuta beneficiario non successiva al terzo giorno lavorativo dalla data del versamento;
- c) a effettuare un singolo bonifico per ogni richiesta FER (non sono ammessi versamenti cumulativi per più richieste), indicando nella causale il Codice FER senza l'aggiunta di spazi o altri caratteri;
- d) non ridurre l'importo del bonifico neanche di eventuali spese bancarie.

9.2. Costi del servizio e copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo

Per la copertura degli oneri di gestione, in capo al GSE, i Soggetti Richiedenti che accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al DM FER2, per impianti diversi dai fotovoltaici, sono tenuti a corrispondere allo stesso GSE, anche mediante compensazione degli incentivi spettanti, un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata ai sensi di quanto anche previsto dal DM 24 dicembre 2014 "Tariffe per i costi sostenuti dal GSE nell'attività di gestione e controllo degli incentivi per le rinnovabili e l'efficienza energetica".

Nel caso di impianti fotovoltaici, i Soggetti Richiedenti che accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al DM FER 2, sono tenuti a corrispondere allo stesso GSE un corrispettivo calcolato sulla base della potenza contrattualizzata, calcolato secondo quanto riportato nel DM 24 dicembre 2014, in riferimento ad impianti alimentati da fonte solare fotovoltaica.

Nei casi in cui il GSE proceda al ritiro dell'energia effettivamente immessa in rete, il contributo di 0,05 c€ per ogni kWh, è dovuto anche per l'energia ritirata non incentivata.

Il GSE provvederà pertanto all'emissione di una fattura elettronica. L'incasso della stessa verrà effettuato dal GSE mediante compensazione sulle somme dovute al Soggetto Richiedente.

9.3. Corrispettivi di sbilanciamento e di non arbitraggio

I corrispettivi di sbilanciamento e di non arbitraggio, calcolati da Terna in attuazione dei provvedimenti dell'Autorità in materia di dispacciamento, vengono trasferiti al Soggetto Richiedente secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle "Regole tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento, alle

offerte accettate sul Mercato Infragiornaliero e ai corrispettivi di non arbitraggio", approvate dall'ARERA e pubblicate sul sito del GSE.

Eventuali aggiornamenti delle Regole Tecniche potranno essere definiti periodicamente dal GSE e pubblicati sul proprio sito internet, previa approvazione da parte dell'ARERA. Il GSE ha la facoltà di partecipare al Mercato Infragiornaliero (MI) al fine di correggere il programma in immissione in esito al MGP, con la finalità di ridurre lo sbilanciamento fisico. Il GSE attribuisce al Soggetto Richiedente i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al MI secondo le modalità previste nelle Regole Tecniche definite dal GSE, pubblicate sul proprio sito internet e approvate da parte dell'ARERA.

10. Condizioni di cumulabilità

Il cumulo tra più agevolazioni si realizza quando le stesse sono riferibili al medesimo investimento e ai medesimi costi.

In proposito, si precisa che, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cumulabilità, con riferimento alle iniziative incentivabili ai sensi del DM FER2, l'investimento è rappresentato dalla realizzazione delle opere strettamente riconducibili alla realizzazione dell'impianto e che risultino comprovate attraverso opportuna documentazione contabile (i.e. fattura, conferma d'ordine, dichiarazione sottoscritta dal fornitore, contratto d'appalto, ecc.) da trasmettere con la richiesta di accesso agli incentivi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è di seguito riportato un elenco delle spese che rientrano nel costo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto:

- acquisto macchinari e componenti d'impianto;
- costi di realizzazione delle opere strutturali riconducibili all'impianto (es. opere di fondazione);
- spese di cantiere (es. costi di allestimento del cantiere e costi di smaltimento delle macerie);
- spese per studi di fattibilità dell'intervento, di redazione del progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo, di affidamento dell'incarico di direttore lavori, di coordinatore della sicurezza e più in generale di incarichi a tecnici abilitati per attività inerenti all'impianto;
- costi amministrativi e tecnici per l'allaccio alla rete elettrica;
- spese per opere accessorie necessarie alla funzionalità e al controllo dell'impianto (es. sistema di monitoraggio e acquisizione dati, connessione internet per il controllo da remoto ecc.).

Di contro, senza pretesa di esaustività, è riportato un elenco delle spese ritenute non strettamente riconducibili alla realizzazione dell'impianto e, pertanto, non computabili nel costo dell'investimento e non incluse nelle valutazioni inerenti alla verifica del rispetto delle condizioni di cumulabilità:

- canone per il diritto di superficie o spese per l'acquisto/affitto dei terreni o delle strutture su cui è stato realizzato l'impianto;
- spese di accatastamento dei manufatti di impianto;
- costi dell'istruttoria GSE;
- spese di partecipazione ai bandi per l'ottenimento di altri aiuti pubblici;
- spese per consulenze bancarie;
- spese per opere accessorie non strettamente necessarie alla messa in esercizio e alla conduzione dell'impianto;
- spese per le quali il Soggetto Richiedente non è in grado di fornire opportuna documentazione attestante la riconducibilità ad opere inerenti all'impianto.

Secondo quanto previsto dall'articolo 12 del DM FER2, gli incentivi riconosciuti ai sensi del medesimo decreto non sono cumulabili con altre forme di incentivazione previste per la realizzazione dell'impianto, fatta eccezione per:

- a. per i soli impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale concessi in misura non superiore al 40% del costo di investimento;
- b. la fruizione di agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature;
- c. i fondi di garanzia e di rotazione.

Il limite di cumulabilità ammissibile è, per tutti i casi sopra richiamati, il 40% dei costi di investimento.

Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, la tariffa spettante è calcolata applicando il fattore percentuale $(1-F)$, dove F è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e 26% riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Per le altre fattispecie di cui alle lettere b) e c) precedenti, al fine di tener conto delle condizioni di cumulabilità, il GSE provvede a determinare il valore dell'agevolazione percepita in termini percentuali rispetto al costo d'investimento per la realizzazione dell'impianto e determinare la riduzione della tariffa spettante secondo le modalità indicate al capoverso precedente.

In particolare, sarà valutato l'importo dell'agevolazione, come risultante dalla Visura Aiuti estratta dal Registro Nazionale Aiuti, rispetto al costo d'investimento, come riscontrabile dalle fatture inviate.

In caso di cumulo con le suddette forme di incentivazione, il GSE provvede a determinare il valore dell'incentivo riconosciuto in termini percentuali rispetto al costo d'investimento per la realizzazione dell'impianto, al fine di rimodulare la tariffa secondo le modalità indicate all'allegato 1 del DM FER2.

Il Soggetto Richiedente a cui sia stato assegnato un incentivo pubblico per la realizzazione dell'impianto, risultato in posizione utile nelle graduatorie delle procedure competitive, può, preferibilmente prima della presentazione della comunicazione di entrata in esercizio e comunque non oltre la chiusura dell'istruttoria da parte del GSE, presentare rinuncia, anche parziale, presso l'Ente erogatore, al fine di non incorrere nel divieto di cumulo e/o di evitare la rideterminazione della tariffa incentivante. In tal caso, il Soggetto Richiedente dovrà documentare l'avvenuta rinuncia dell'altro incentivo o, in caso di contributo già percepito, l'avvenuta restituzione dell'intero contributo o della sola quota parte eccedente il limite previsto del 40% o, in alternativa, l'avvenuta restituzione della sola quota parte per la quale non intenda che sia considerata per l'applicazione della riduzione della tariffa incentivante.

Al fine di consentire al GSE la verifica del rispetto delle soglie di cumulabilità e l'eventuale rideterminazione della tariffa incentivante, qualora, successivamente alla stipula del contratto, vi fosse una variazione della percentuale del contributo pubblico ricevuto in relazione al costo dell'investimento sostenuto per realizzare l'intervento, rispetto a quanto computato nell'ambito del procedimento di ammissione agli incentivi, il Soggetto Richiedente è tenuto a darne immediata comunicazione trasmettendo una istanza di *"Rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo"* ai sensi delle *"Procedure per la Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia"* (paragrafo 3.6), pubblicate sul sito internet del GSE, esclusivamente mediante l'applicativo informatico SIAD disponibile all'interno dell'Area Clienti del GSE, associando la stessa al codice identificativo dell'impianto incentivato.

11. Modifiche relative a impianti incentivati

11.1. Modifiche di natura tecnica

È possibile effettuare interventi di manutenzione, modifica e ammodernamento finalizzati ad efficientare gli impianti, nel pieno rispetto dei principali requisiti che hanno garantito l'accesso agli incentivi, come indicato nelle *“Procedure per la Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia”*, pubblicate sul sito internet del GSE (nel seguito, Procedure), cui si rimanda per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo.

In particolare, si rammenta che il rispetto del principio del DNSH dovrà sempre essere rispettato sia nella fase di progettazione degli interventi (fase ex ante) che nelle successive fasi di realizzazione, messa in servizio e conduzione (fase ex post).

Si rammenta che, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti che hanno garantito l'accesso agli incentivi e l'eventuale impatto sul livello di incentivazione, il Soggetto Richiedente è tenuto a comunicare al GSE gli “Interventi significativi” realizzati (nel seguito, istanza di modifica a consuntivo), nel rispetto delle succitate Procedure.

L'istanza dovrà essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di completamento degli interventi in argomento, esclusivamente mediante l'applicativo informatico SIAD disponibile all'interno dell'Area Clienti del GSE, associando la stessa al codice identificativo dell'impianto incentivato.

A seguito della valutazione, il GSE provvederà, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 241/1990, a trasmetterne l'esito al Soggetto Richiedente, salvo i casi di maggiore complessità, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Richiedente stesso per la presentazione dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta e dei tempi imputabili ad altri soggetti interpellati dal GSE.

È inoltre facoltà del Soggetto Richiedente presentare al GSE, esclusivamente mediante l'applicativo informatico SIAD, una istanza di valutazione preliminare, con particolare riferimento agli effetti dell'intervento da realizzare sugli incentivi inizialmente riconosciuti.

In tal caso, a seguito della valutazione, il GSE provvederà, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 241/1990, a trasmetterne l'esito, salvo i casi di maggiore complessità, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Richiedente per la presentazione dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta e dei tempi imputabili ad altri soggetti interpellati dal GSE.

11.2. Modifiche di natura contrattuale

Recesso dal contratto prima del termine del periodo di incentivazione

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del DM FER2, i Soggetti Beneficiari che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto. In tal caso, i predetti soggetti sono tenuti alla restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell'opzione.

Si precisa che l'incentivo netto fruito è pari alla sommatoria di tutti i corrispettivi orari, calcolati applicando all'energia elettrica incentivata la differenza, sia positiva che negativa, tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario. I suddetti corrispettivi sono riferiti agli incentivi netti fruiti dalla data di entrata in esercizio commerciale fino al momento dell'esercizio dell'opzione. L'eventuale energia ritirata dal GSE dal momento di esercizio dell'opzione di recesso alla data di risoluzione del contratto sarà remunerata come energia non incentivata.

Nei casi di rinuncia prima del termine del periodo di diritto, il GSE non sarà mai tenuto alla restituzione di alcun importo.

Le richieste di recesso anticipato devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il portale informatico FER-E, attraverso la sottoscrizione del modello di richiesta di recesso, generato automaticamente dal Portale FER-E, che riporterà, tra le altre cose, l'ammontare degli eventuali incentivi netti fruiti e la dichiarazione di impegno a corrispondere detti importi entro il termine di 90 giorni.

Decorso tale termine, nell'ipotesi della mancata restituzione degli incentivi netti fruiti, il GSE, al fine di recuperare il credito, si riserverà la facoltà:

- nel caso di contratto per l'erogazione dell'incentivo, di subentrare come Utente del Dispacciamento dell'impianto per il tempo necessario a risanare il debito del Soggetto Richiedente e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi. A tal fine, il Soggetto Beneficiario conferisce, nella richiesta di riconoscimento degli incentivi, mandato senza rappresentanza allo stesso GSE per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna. Sulla base del suddetto mandato, il GSE notificherà a Terna, e per conoscenza al Soggetto Beneficiario, l'inserimento dell'impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE alla prima data utile, compatibilmente con le tempistiche previste dalla deliberazione ARERA n.111/06;
- nel caso di contratto per l'erogazione della tariffa omnicomprensiva, di ritirare come energia non incentivata l'energia immessa in rete dal momento di esercizio dell'opzione di recesso per il tempo necessario a risanare il debito del Soggetto Beneficiario e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi.

In entrambi i casi, il GSE provvederà al ritiro dell'energia immessa in rete valorizzandola al prezzo di mercato compensando gli importi ivi derivanti fino alla estinzione del debito.

Trasferimenti di titolarità

Il Soggetto Richiedente è tenuto a comunicare al GSE l'eventuale trasferimento della titolarità/disponibilità dell'impianto tramite l'apposita funzionalità sul portale informatico dedicata alla richiesta di trasferimento di titolarità.

La mancata comunicazione, infatti, non permette di trasferire la titolarità delle convenzioni al soggetto subentrante. Il GSE, a seguito del trasferimento della titolarità/disponibilità dell'impianto, verifica la sussistenza in capo al soggetto subentrante dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante, riservandosi in caso di accertamento di carenza degli stessi, di modificare e/o di risolvere i contratti.

Nelle more dello sviluppo della funzionalità sul portale informatico dedicata alla richiesta di trasferimento titolarità dell'impianto, il Soggetto Richiedente è tenuto ad aprire una apposita segnalazione sul portale di Supporto del GSE richiedendo il trasferimento di titolarità e inviando il modulo di richiesta sottoscritto dal cedente e dal subentrante e i documenti a corredo indicando nell'oggetto della segnalazione "trasferimento di titolarità del contratto XXXXXXXX".

11.3. Modifiche di natura commerciale

Per gli adempimenti in caso di modifiche di natura commerciale, si rimanda alle informazioni disponibili nel sito del GSE.

12. Verifiche e controlli

Il GSE può effettuare, durante l'intero periodo di incentivazione, attività di verifica sugli impianti mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è ubicato l'impianto, anche senza preavviso.

Il GSE effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai Soggetti Richiedenti all'atto della partecipazione alle procedure competitive nonché sugli impianti entrati in esercizio al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n. 28 del 2011 e del DM 31 gennaio 2014 (nel seguito, "DM Controlli").

L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- la sussistenza e/o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi;
- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, anche mediante monitoraggio da remoto dei flussi energetici;
- la conformità tra quanto dichiarato ai fini della partecipazione alle procedure competitive e all'atto della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto e quanto effettivamente realizzato;
- la completezza e la regolarità della documentazione da conservare, prevista dalle presenti Regole operative e dalla normativa applicabile.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il Soggetto Richiedente.

Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, i nominativi degli incaricati al controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al Soggetto Richiedente a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il GSE redige un verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Soggetto Richiedente o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 241/1990, il Soggetto Richiedente ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Nell'ambito delle verifiche, il Soggetto Richiedente deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Le verifiche oggetto del presente paragrafo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti alle amministrazioni statali regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.

Il GSE, qualora ritenuto necessario, si riserva a sua volta di segnalare alle predette amministrazioni l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire agli stessi di adottare i provvedimenti di propria competenza.

Qualora all'esito del procedimento di controllo, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1 del DM Controlli il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate.

Al di fuori delle ipotesi precedenti, qualora il GSE riscontri le violazioni di difformità, inadempimenti o fattispecie che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi o dei premi, dispone le prescrizioni più opportune o ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le somme indebitamente percepite.

Il GSE si riserva di effettuare forme di compensazione a valere sugli incentivi da erogare, anche afferenti ad altri rapporti contrattuali con il medesimo Soggetto Richiedente, e di avviare ogni azione a tutela del proprio credito, ivi incluse le azioni legali presso le sedi competenti.

13. Protezione e trattamento dei dati

I dati personali comunicati dai soggetti richiedenti gli incentivi saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento delle attività descritte nelle presenti regole, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di limitazione, proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità ai sensi dell'art. 5 del GDPR, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi fino a 10 anni dalla conclusione degli stessi.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il GSE ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica, e-mail: **rpdp@gse.it** - PEC: **rpdp@pec.gse.it** per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti dei soggetti interessati riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del GDPR.

Il GSE, in qualità di Titolare del trattamento, verifica le istanze di partecipazione e ogni altra documentazione a corredo e svolge le attività di monitoraggio previste dall'art. 48 del d. lgs. n.199 del 2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR saranno rese disponibili ai soggetti richiedenti specifiche informative privacy, nell'ambito delle istanze presentate al GSE e degli altri atti connessi con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, in considerazione di tale specifico contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento delle informative sulla protezione dei dati per adeguarle alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

Allegato 1. Schemi di avviso, modelli e contratti-tipo

- Allegato 1.a. Schema di avviso pubblico relativo alle procedure competitive per l'accesso agli incentivi
- Allegato 1.b. Modello di istanza di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso agli incentivi
- Allegato 1.c. Modello di comunicazione di entrata in esercizio
- Allegato 1.d. Contratto tipo ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante

Allegato 2. Elenco documenti

- Allegato 2.a. Elenco documenti da allegare all'istanza di partecipazione alle procedure competitive
- Allegato 2.b. Elenco documenti da allegare alla comunicazione di entrata in esercizio
- Allegato 2.c. Elenco documenti da conservare ai fini delle verifiche

Allegato 3. Rispetto del principio DNSH

- Allegato 3.a. Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH – fase ex ante
- Allegato 3.b. Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH – fase ex post

APPENDICI

Appendice A.	Contingenti e calendario delle procedure competitive
Appendice B.	Principio DNSH